



INFORMATIVA PERIODICA - 3/2021

Commercialista del lavoro

1 giugno 2021

Sommario

| | |
|---|----|
| Editoriale | 2 |
| I recenti pronunciamenti della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia europea sulla disciplina dei licenziamenti illegittimi | 4 |
| I distacchi transnazionali UE/UK a seguito dell'accordo post Brexit | 10 |
| Brevi osservazioni sul contratto di rioccupazione | 20 |
| Cassa integrazione guadagni. Aprile 2021 | 23 |
| Lavoro, impresa e welfare nel Parlamento | 26 |
| Osservatorio della prassi amministrativa in materia di lavoro | 44 |

Editoriale

NUOVE TUTELE PER IL LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE

L'introduzione di nuove misure di welfare e sostegno al reddito dei lavoratori autonomi professionisti è al centro dei lavori del tavolo tecnico con le parti sociali istituito dal Ministro del Lavoro, Andrea Orlando, riunitosi in videoconferenza il 27 aprile scorso.

Il CNDCEC, rappresentato dalla rispettiva area di delega, ha evidenziato le necessità di tutelare i professionisti attualmente privi di protezione in caso di perdita del reddito o di impossibilità temporanea all'esercizio della professione per cause di malattia.

Per il tramite del "Fondo per il reddito di ultima istanza", istituito dal Decreto "Cura Italia", nel corso dell'anno 2020 e fino al mese di aprile 2021, sono state erogate ai professionisti indennità nel solo trimestre marzo, aprile maggio, pur a fronte di difficoltà e costi crescenti per la conduzione dell'attività professionale in tempo di pandemia.

Le sollecitazioni del CNDCEC e degli altri enti esponenziali di interessi hanno già trovato riscontro in alcune delle misure inserite nel Decreto "Sostegni", tramite il quale il Governo ha mostrato una rinnovata attenzione nei confronti della categoria.

Sono state accolte con assoluto favore le previsioni di un contributo a fondo perduto ai professionisti ordinistici penalizzati dall'emergenza epidemiologica e quelle relative all'incremento del fondo "Autonomi e professionisti" (di cui al comma 20, articolo 1, della legge di bilancio 2021) volto a finanziare agevolazioni contributive per garantire il cosiddetto "anno bianco dei professionisti". Si tratta dell'esonero parziale dei contributi previdenziali complessivi dovuti per l'anno 2021, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, destinato anche ai professionisti iscritti alle casse private di previdenza.

In particolare, si è registrata soddisfazione per le modifiche inserite al Decreto "Sostegni" in sede di conversione in legge (n. 69/2021) che ammettono la sospensione della decorrenza di termini relativi agli adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortuni. Una misura caldeggiata più volte dal Consiglio nazionale per attenuare le criticità dei professionisti vittime di contagio in termini di responsabilità professionale.

In chiave prospettica, i lavori del tavolo tecnico si sono incentrati sulla individuazione di misure di sostegno al reddito dei professionisti, di incentivazione alla formazione e all'autoimprenditorialità nonché alla disciplina dello sportello dedicato al lavoro autonomo e dell'equo compenso.

Il Consiglio nazionale si è pronunciato a favore del mantenimento e dell'estensione dell'ambito applicativo dell'Isco. Ad oggi, infatti, l'indennità a sostegno del reddito dei lavoratori autonomi, è stata introdotta in via sperimentale escludendo i professionisti ordinistici.

In occasione del tavolo tecnico, inoltre, si è rilanciata l'istituzione presso «i centri per l'impiego e gli organismi autorizzati alle attività di intermediazione ai sensi della disciplina vigente», dello «sportello dedicato al lavoro autonomo», ai sensi dell'art. 10, l. 81/2017. Stando alla norma di legge, lo sportello

«raccolge le domande e le offerte di lavoro autonomo, fornisce le relative informazioni ai professionisti ed alle imprese che ne facciano richiesta, fornisce informazioni relative alle procedure per l'avvio di attività autonome e per le eventuali trasformazioni e per l'accesso a commesse ed appalti pubblici, nonché relative alle opportunità di credito e alle agevolazioni pubbliche nazionali e locali» (art. 10, comma 3, l. 81/2017).

La *ratio legis* può reputarsi condivisibile, ma l'estensione *sic et simpliciter* ai lavoratori autonomi di servizi pensati per i lavoratori subordinati si teme possa essere improduttiva dei risultati auspicati. Innanzitutto, l'attribuzione dei predetti compiti ad una varietà di soggetti non si mostra in linea con le esigenze delle specifiche esigenze delle singole categorie di lavoratori autonomi, motivo per cui, meriterebbe una revisione.

In proposito, il ruolo degli ordini e dei collegi professionali dovrebbe essere valorizzato, prevedendo in via riservata presso le loro articolazioni nazionali e territoriali l'istituzione degli sportelli atti all'erogazione dei servizi in favore degli iscritti.

Particolare attenzione, infine, è rivolta all'ampliamento della disciplina dell'equo compenso, attualmente oggetto di tre proposte di legge incardinate alla Camera dei deputati. Il CNCDEC si è dichiarato a favore dell'istituzione di parametri di calcolo differenziati per categorie e della possibile introduzione di norme deontologiche utili a garantire il rispetto dei criteri fissati per l'equo compenso. A tal fine, l'istituzione di un osservatorio nazionale per monitorare l'applicazione dello strumento, agevolerebbe l'effettività delle misure.

Crediamo che il tavolo tecnico istituito dal Ministero del Lavoro sia un'ottima soluzione per l'avanzamento di proposte che possano confluire in un disegno di legge volto a garantire il futuro delle libere professioni e soprattutto l'ingresso nel sistema ordinistico delle giovani generazioni.

Il Consiglio Nazionale Commercialisti avanzerà, nei primi giorni del mese di giugno, le proposte sui temi trattati dal Ministero.

Roberto Cunsolo

Consigliere Nazionale con delega all'area lavoro



I recenti pronunciamenti della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia europea sulla disciplina dei licenziamenti illegittimi

di Cesare Damiano - già Ministro del lavoro, Presidente Associazione Lavoro&Welfare, Componente C.d.a. INAIL e **Maria Giovannone** - Professore Aggregato in Diritto del Mercato del Lavoro Università Roma Tre

Negli ultimi anni la Corte Costituzionale è stata più volte sollecitata a pronunciarsi sulla normativa dei licenziamenti illegittimi come risultante dalle modifiche introdotte dalla Legge Fornero prima e dal Jobs Act poi. Il vaglio di legittimità costituzionale, come si vedrà di seguito, ha evidenziato talune contraddizioni della disciplina vigente che, più di recente, paiono essere state altresì confermate dalla Corte di Giustizia europea.

Il punto di partenza di questo percorso giuridico è la sentenza n. 194/2018 che, di fatto, ha inaugurato il filone delle pronunce in materia. Con questa pronuncia, infatti, la Corte ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 3, c. 1 d.lgs. 23/2015 (uno dei decreti attuativi del Jobs Act) sotto il profilo del metodo di calcolo dell'indennità da corrispondere, in caso di licenziamento illegittimo, ai lavoratori assunti con contratto a tutele crescenti.

Ricordiamo come, nel caso di specie, il giudice rimettente aveva anche dedotto una violazione del principio di eguaglianza causato dalla disparità di trattamento tra i lavoratori assunti prima e dopo il 7 marzo 2015, in quanto la norma applicava una tutela deteriore a questi ultimi. La Corte, dal canto suo, aveva giudicato infondato tale motivo, in quanto la volontà di circoscrivere temporalmente l'applicazione di norme successive nel tempo

risponde alle necessità politiche di turno: quindi, la Corte non ha rilevato una violazione del principio di eguaglianza. Questo ovviamente, nel rispetto dei principi costituzionali, permette di avere nella stessa azienda regimi sanzionatori differenti in base alla data di instaurazione del rapporto di lavoro. In secondo luogo, il giudice aveva rilevato una violazione del principio di eguaglianza derivante dal differente trattamento applicato ai lavoratori con qualifica dirigenziale ed agli altri lavoratori con diversa qualifica assunti dopo il 7 marzo 2015 in quanto, non applicandosi ai primi la nuova disciplina, gli stessi avrebbero continuato a godere di indennizzi con importi minimi e massimi ben superiori rispetto ai secondi. Anche questo motivo, tuttavia, era stato ritenuto infondato, considerato che il dirigente presenta delle peculiarità contrattuali così significative da giustificare la menzionata diversità di trattamento. Inoltre, il tribunale rimettente – anche in questo caso senza trovare accoglimento – aveva sollevato il contrasto della disciplina in esame con gli artt. 76 e 117, co. 1 e, più specificatamente, con il parametro interposto dell'art. 10 della Convenzione OIL 158/1982 e dell'art. 30 della CDFUE per il quale *“Ogni lavoratore ha diritto alla tutela contro ogni licenziamento*



I RECENTI PRONUNCIAMENTI DELLA CORTE COSTITUZIONALE E DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA SULLA DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI ILLEGITTIMI

ingiustificato, conformemente al diritto dell'Unione Europea e alle legislazioni e prassi nazionali".

L'unica questione ammessa è stata così quella riguardante la violazione, da parte dell'art. 3, co. 1, d.lgs. 23/2015, degli artt. 3, 4, co. 1, 35, co. 1, 76 e 117, co. 1, Cost. (gli ultimi due in riferimento all'art. 24 della Carta sociale Europea *"tutti i lavoratori hanno diritto ad una tutela in caso di licenziamento"*). La Corte ha dichiarato infatti l'illegittimità dell'art. 3, co. 1, d.lgs. 23/2015 nella parte in cui quantificava l'indennità in caso di licenziamento ingiustificato in un *"importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità"*. La tutela risarcitoria, derivante da un calcolo matematico basato esclusivamente sul parametro dell'anzianità di servizio, non rappresenta dunque un giusto ristoro del danno causato da un licenziamento illegittimo, né assolve ad alcuna funzione dissuasiva nei confronti del datore di lavoro nell'esercizio del suo potere di recesso. Inoltre, è stato osservato, come l'indennità ex art. 3, co. 1, d.lgs. 23/2015 riveli la sua inadeguatezza soprattutto nei casi di limitata anzianità di servizio. Infatti, nonostante il d.lgs. 96/2018 abbia successivamente aumentato i limiti minimo e massimo dell'indennità, rispettivamente da quattro a sei mensilità e da ventiquattro a trentasei mensilità, la determinazione della stessa, pur partendo da una valutazione legata all'anzianità di servizio,

deve poter tenere conto anche di altre specificità del caso concreto. È quindi compito del giudice, ad avviso della Corte, coniugare il metodo di calcolo basato sull'anzianità di servizio con altri criteri desumibili, in chiave sistematica, dalla evoluzione della disciplina normativa sui licenziamenti (numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell'attività economica, comportamento e condizioni delle parti).

Successivamente, con la sentenza n. 150/2020 la Corte Costituzionale ha valutato le questioni di legittimità, per contrasto agli artt. 3, 4, co. 1, 24, 35, co. 1, Cost., sollevate dai Tribunali di Bari e di Roma in merito ai criteri di determinazione dell'indennità per licenziamento affetto da vizi formali e procedurali secondo l'art. 4 del d.lgs. n. 23/2015. Nel caso di specie, i giudici rimettenti avevano ritenuto i licenziamenti in causa affetti da vizi procedurali e formali individuando, quale tutela applicabile, quella di cui all'art. 4, d.lgs. 23/2015 ai sensi del quale l'indennità deve essere *"di importo pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità"*.

La contemporanea applicazione dell'art. 18, co. 4 e 5, l. 300/1970, ai lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015, e degli artt. 3 e 4, d.lgs. 23/2015 a quelli assunti successivamente, era stata ritenuta fonte di una tutela ingiustificatamente deteriore per questi ultimi. L'art. 18, co. 4, l. 300/1970



I RECENTI PRONUNCIAMENTI DELLA CORTE COSTITUZIONALE E DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA SULLA DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI ILLEGITTIMI

prevedeva infatti una tutela reintegratoria ed un'indennità di dodici mensilità mentre, l'art. 18, co. 5, l. 300/1970, un'indennità compresa tra un minimo di dodici mensilità e un massimo di ventiquattro. Al contrario, l'art. 3, co. 1, e l'art. 4, d.lgs. 23/2015 prevedevano un'indennità inferiore compresa tra un minimo di due mensilità e un massimo di dodici mensilità. Altresì penalizzante ed irragionevole era stato ritenuto, dai giudici rimettenti, il criterio di calcolo dell'indennità basato sulla mera anzianità lavorativa per i lavoratori assunti successivamente al 7 marzo 2015, tanto più perché lo stesso veniva indicato come esclusivo senza margine di adeguamento alle specificità del caso concreto.

La Corte Costituzionale, riprendendo le motivazioni già esposte nella sentenza n. 194/2018, ha così accolto il rilievo e parimenti esteso le conclusioni ivi formulate anche ai licenziamenti affetti da vizi formali e procedurali, dichiarando l'illegittimità dell'art. 4 del d.lgs. 23/2015 nella parte in cui determinava la misura dell'indennità in un *"importo pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio"*. La tutela indennitaria prevista veniva considerata dalla Corte non idonea ad *"esprimere le mutevoli ripercussioni che ogni licenziamento produce nella sfera personale e patrimoniale del lavoratore"*.

In tal senso, ininfluenti erano, secondo la Corte, le modifiche apportate dal *"Decreto Dignità"*, poiché le stesse, pur intervenendo sull'ammontare della quantificazione, non

incidevano sul rigido meccanismo di calcolo basato sulla mera anzianità lavorativa.

Il giudice quindi, nel determinare l'indennità, dovrà partire dal criterio dell'anzianità potendo poi, in chiave correttiva, adeguare l'importo alle specificità del caso concreto, quali, ad esempio, la diversa gravità delle violazioni datoriali, il numero degli occupati, la dimensione dell'azienda, il comportamento e le condizioni delle parti. Nella sentenza 150/2020, la Corte ha così invitato il legislatore a intervenire per delineare una normativa più uniforme, in quanto la coesistenza di regimi sanzionatori differenti, frutto di interventi legislativi e politici estemporanei, può causare delle disparità di trattamento per i lavoratori.

Le sentenze 194/2018 e 150/2020, appena passate in rassegna, sanciscono quindi la chiara intenzione di restituire al giudice un potere discrezionale nella determinazione dell'indennità risarcitoria nei licenziamenti illegittimi, tanto per vizi sostanziali quanto per vizi formali e procedurali. Cade così uno dei pilastri del Jobs Act: la certezza del costo del licenziamento. Ciò che emerge dalle pronunce, infatti, è proprio l'impossibilità per il legislatore di predeterminare il costo del licenziamento illegittimo.

Da ultimo, invece, la sentenza n. 59/2021 ha accolto la questione sollevata dal Tribunale di Ravenna circa la illegittimità, per contrasto agli artt. 3, co. 1, 41, co. 1, 24 e 111, co. 2, Cost., dell'art. 18, co. 7, Il periodo, l. 300/1970, come riformulato dalla Legge Fornero.



I RECENTI PRONUNCIAMENTI DELLA CORTE COSTITUZIONALE E DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA SULLA DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI ILLEGITTIMI

La Corte ha rilevato che il carattere facoltativo della reintegrazione dimostra, innanzitutto, una disarmonia all'interno del sistema delineato dalla l. 92/2012 e, nello stesso tempo, viola il principio di eguaglianza. Le ragioni vanno individuate nell'aver previsto tutele diversificate, una obbligatoria e l'altra facoltativa, per due fattispecie di licenziamento - disciplinare e per giustificato motivo oggettivo - entrambe caratterizzate da una manifesta insussistenza del fatto posto alla base del recesso stesso. Secondo la Corte, infatti, la differenza tra le due fattispecie non è sufficiente a giustificare una diversificazione tra l'obbligatorietà e la facoltatività della reintegrazione, in caso di accertata insussistenza del fatto.

Oltre alla violazione del principio di eguaglianza, la Corte ha reputato sussistente anche l'irragionevolezza del criterio distintivo adottato. La scelta valutativa tra la tutela reintegratoria attenuata e la tutela indennitaria è lasciata alla discrezionalità del giudice, senza però definire dei criteri che la circoscrivano. La Corte ha così dichiarato l'illegittimità dell'art. 18, co. 7, Il periodo, l. 300/1970, come modificato dall'art. 1, co. 42, lettera b), l. 92/2012, nella parte in cui stabilisce che il giudice, accertata la manifesta insussistenza del fatto alla base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo "può altresì applicare" e non "applica altresì" la tutela reintegratoria attenuata (la reintegrazione nel posto di lavoro oltre ad un'indennità non superiore a 12 mensilità). Principale effetto è, quindi,

l'abolizione della possibilità per il giudice di stabilire un compenso economico al posto della reintegrazione attenuata. I cd. "licenziamenti economici", se illegittimi, secondo la Corte vanno sempre equiparati ai licenziamenti per giusta causa, nei quali la reintegrazione attenuata è obbligatoria.

Quanto sin qui analizzato porta a interrogarsi sulla "disarmonia" dell'attuale sistema dei rimedi contro il licenziamento illegittimo, ponendone in luce la mancata rispondenza ad un disegno riformatore coerente e rafforzando l'esigenza di una riforma legislativa in grado di eliminare tutte le aporie in contrasto con il principio di eguaglianza.

Una conclusione corroborata dalla recente pronuncia della Corte di Giustizia europea (CGUE 17.3.2021 - C-652/2019) che, con riferimento ad un'ipotesi di conversione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, pur affrontando profili diversi rispetto a quelli della "sentenza pilota" del 2018, ha evidenziato nuovamente le disparità di trattamento direttamente riconducibili al Jobs Act.

Con la sentenza del 17 marzo 2021, nella causa C-652/19, la Corte di Giustizia dell'Unione europea, rispondendo al Tribunale del Lavoro di Milano, è scesa anch'essa in campo sul tema della disparità di trattamento derivante dall'applicazione contemporanea di due diversi regimi di tutela nella stessa fattispecie di licenziamento dopo l'entrata in vigore del Jobs Act.



I RECENTI PRONUNCIAMENTI DELLA CORTE COSTITUZIONALE E DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA SULLA DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI ILLEGITTIMI

Nel caso di specie, il giudice rimettente aveva dichiarato l'illegittimità per violazione dei criteri di scelta di un licenziamento collettivo che vedeva il coinvolgimento di una lavoratrice assunta con contratto a tempo determinato precedentemente al 7 marzo 2015 convertito, solo successivamente a detta data, in un contratto a tempo indeterminato.

Il Tribunale, dopo aver sancito l'illegittimità del licenziamento collettivo, aveva disposto la reintegra per tutti i lavoratori coinvolti tranne che per la ricorrente. Quest'ultima, essendo stata stabilizzata con un contratto a tempo indeterminato sottoscritto dopo il 7 marzo 2015, secondo il Giudice aveva diritto alla sola tutela indennitaria dell'art. 3, co. 1, d.lgs. 23/2015; diversamente i suoi colleghi, essendo stati assunti a tempo indeterminato prima del 7 marzo 2015, avevano diritto alla reintegra nel posto di lavoro.

Il giudice *a quo* aveva così sottoposto alla Corte di Giustizia Ue due questioni. Innanzitutto la richiesta di esprimersi in merito alla possibilità che la direttiva 98/59 (in materia di licenziamenti collettivi) e gli artt. 20 (uguaglianza di fronte alla legge) e 30 (tutela in caso di licenziamento ingiustificato) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea dovessero essere interpretati come ostativi ad una normativa nazionale che, in presenza della stessa fattispecie di licenziamento, prevedeva l'applicazione contemporanea di due diversi regimi di tutela. Sul punto, la Corte ha evidenziato che la direttiva 98/59 aveva l'obiettivo di subordinare i licenziamenti collettivi a una consultazione preventiva con i

rappresentanti dei lavoratori e all'informazione all'autorità pubblica competente. L'oggetto di queste consultazioni era la possibilità di evitare o ridurre i licenziamenti collettivi e di attenuare le conseguenze di questi provvedimenti. Si è quindi dichiarato che la normativa nazionale non rientrava nell'ambito di applicazione della direttiva 98/59 e, di conseguenza, non poteva essere esaminata rispetto agli artt. 20 e 30 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

In secondo luogo, il Tribunale ha chiesto alla Corte se la clausola 4 - principio di non discriminazione - dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato dovesse essere interpretata come un ostacolo all'attuazione di una normativa nazionale che estendeva un nuovo regime di tutela, in caso di licenziamento collettivo illegittimo, ai lavoratori il cui contratto a tempo determinato, stipulato prima della data di entrata in vigore di tale normativa, fosse convertito in contratto a tempo indeterminato dopo tale data. Sul punto, la Corte ha escluso che l'estensione di una tutela peggiore anche ai lavoratori assunti a tempo prima del 7 marzo 2015 e poi stabilizzati con un contratto a tempo indeterminato successivamente a detta data possa definire una violazione del principio di non discriminazione. Il motivo risiede nella giustificazione "*ragioni oggettive*", contenuta proprio nella clausola 4; inoltre, la Corte di Giustizia Ue ha ritenuto che proprio tra le cd. "*ragioni oggettive*" vi possa essere il



I RECENTI PRONUNCIAMENTI DELLA CORTE
COSTITUZIONALE E DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA
SULLA DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI ILLEGITTIMI

“perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”.

Emerge quindi che il diritto comunitario non osta all'applicazione contemporanea di due diversi regimi di tutela contro le ipotesi di licenziamento collettivo illegittimo. Tuttavia, secondo la Corte, la maggiore attenzione concentrata dal Tribunale di Milano sul periodo successivo alla conversione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato, piuttosto che sul periodo lavorativo pregresso, riduce fortemente la tutela del lavoratore, determinando una ingiusta perdita dello stesso del diritto alla reintegra nel posto di lavoro: circostanza che sembra porsi in contrasto con l'obiettivo generale di garantire la stabilità del rapporto di lavoro.



I distacchi transnazionali UE/UK a seguito dell'accordo post Brexit

di Paolo Soro - Commercialista in Roma

Regno Unito è storicamente uno dei Paesi in cui si concentra maggiormente il flusso di lavoratori provenienti dall'Italia. Doveroso, dunque, analizzare la complessa situazione afferente ai distacchi del personale nell'era post Brexit, alla luce dell'ultimo accordo UE/UK (l. 444/14, in Gazzetta Ufficiale UE 31/12/2020).

In generale possiamo suddividere i distacchi transnazionali nelle seguenti tre macro-aree:

- a) intra-UE, per i quali vige la normativa comunitaria;
- b) fra Stati convenzionati, soggetti alle disposizioni dello specifico trattato in essere;
- c) nei confronti di altri Paesi extra-UE non convenzionati, a fronte dei quali è necessario analizzare le differenti legislazioni di competenza.

I distacchi UE/UK, evidentemente, da quest'anno rientrano nella categoria B).

Una prima disciplina è stata introdotta con l'accordo provvisorio 2019/C 384 l/01 (Withdrawal Agreement – WA), entrato in vigore il 1° febbraio 2020, il quale aveva lo scopo di dettare le regole da osservare nel c.d. regime transitorio valevole fino al 31/12/2020. Unione Europea (da una parte) e Regno Unito (dall'altra) hanno concordato nel continuare a rispettare i principi propri del Trattato di Funzionamento dell'Unione (art. 45, TFUE), relativamente a: divieto di discriminazioni in base alla nazionalità e diritto ai vantaggi sociali

e fiscali (parità di trattamento). Inoltre, è stato pattuito che durante l'indicato periodo transitorio continuavano ad avere regolare applicazione le norme in materia di sicurezza sociale di cui ai regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009, in forza dell'art. 48, TFUE.

Al termine dell'anzidetto periodo transitorio è stato sottoscritto l'accordo l. 444/14, in Gazzetta Ufficiale UE 31/12/2020 (Trade and Cooperation Agreement – TCA), documento di 1.425 pagine che reca con sé il protocollo di oltre 100 pagine sul coordinamento della sicurezza sociale (Protocol on Social Security Coordination – PSSC), del quale fa parte l'allegato SSC-7 con le disposizioni di applicazione. Il TCA, teoricamente valido per 15 anni, ha previsto comunque un iniziale periodo provvisorio ai fini della necessaria ratifica da parte degli Stati dell'Unione, con iniziale scadenza fissata a febbraio 2021, poi ulteriormente prorogata al 30/04/2021. Lo scorso 29/04/2021 è finalmente arrivata l'ufficialità all'applicazione del TCA con la ratifica da parte del Parlamento europeo, il quale ha votato a maggioranza l'accordo (660 voti a favore, 4 contrari, 32 astenuti).

La principale conseguenza originata dall'accordo è stata la definitiva uscita del Regno Unito dall'UE a decorrere dal 1° gennaio 2021, ciò che ha comportato lo stop alla libera circolazione e, quindi, la necessità dei lavoratori distaccati di munirsi obbligatoriamente del passaporto (fermo



I DISTACCHI TRANSNAZIONALI UE/UK A SEGUITO DELL'ACCORDO POST BREXIT

restando il possesso della solita Tessera Europea di Assistenza Medica per accedere alle eventuali prestazioni sanitarie), nonché acquisire lo specifico permesso di soggiorno prescritto, caso per caso, dalla legislazione del Paese interessato.

Passando all'esame del documento, una prima importante particolarità del TCA si ravvisa nella circostanza di non prevedere sostanzialmente alcun organismo giurisdizionale *super partes*, atto a pronunciare decisioni vincolanti in caso di eventuali controversie. Viene prevista semplicemente una "clausola di non regressione", in forza della quale, ciascuna parte:

- predispone o mantiene in vigore sul piano nazionale un sistema efficace di verifica del rispetto delle regole; in particolare, un sistema efficace (anche se, all'atto pratico, non efficiente) di ispezioni, in conformità agli impegni internazionali assunti in materia di condizioni di lavoro e tutela dei lavoratori;
- provvede a che vengano procedure amministrative e giudiziarie che consentano alle autorità pubbliche e ai privati cittadini che ne hanno legittimità di reagire con tempestività alle violazioni delle norme sociali e del lavoro;
- prevede misure correttive adeguate ed effettive, anche provvisorie, e sanzioni proporzionate e dissuasive.

Viene altresì stabilito che l'interpretazione delle norme emanate con l'accordo debba avvenire sulla base dei principi di buona fede e del diritto internazionale pubblico: *"Non vige*

l'obbligo di interpretare le disposizioni ivi contenute secondo il diritto interno dell'una o dell'altra parte". Anzi: *"L'interpretazione dell'accordo resa dall'organo giurisdizionale di una parte non è vincolante per gli organi giurisdizionali dell'altra parte"*.

È poi istituito un Consiglio di Partenariato deputato a trasmettere indicazioni in merito all'applicazione e all'interpretazione delle norme previste nell'accordo, con l'ulteriore compito di fornire delle raccomandazioni e formare dei comitati specializzati nei vari settori disciplinati dal TCA.

Ancora, non ultimo, il nuovo sistema di immigrazione a punti, che l'accordo prevede in funzione di:

- offerta di lavoro da parte di un soggetto autorizzato «Home Office»;
- stipendio minimo pari a 25.600 sterline/anno;
- conoscenza della lingua inglese certificata almeno con il livello intermedio B1.

Tutte disposizioni che inevitabilmente vanno a incidere sull'organizzazione e la struttura degli eventuali distacchi.

Come noto, affinché si possa legittimamente parlare di distacco, sono necessarie determinate condizioni:

- i. l'esistenza del rapporto trilaterale tra: datore di lavoro distaccante, lavoratore distaccato e datore di lavoro distaccatario;
- ii. delle valide ragioni tecniche, produttive ed economiche che presuppongano un interesse proprio del datore di lavoro distaccante.



I DISTACCHI TRANSNAZIONALI UE/UK A SEGUITO DELL'ACCORDO POST BREXIT

iii. la temporaneità del periodo di “missione”.

Tale ultima condizione, peraltro, nei distacchi transnazionali presenta dei termini differenti in funzione delle diverse norme di riferimento. In effetti, la durata cambia sensibilmente col passaggio dalla normativa unionale (12 mesi + eventuali 6, previa proroga motivata) al TCA (24 mesi, senza ulteriore proroga). La temporaneità del distacco viene allora ad assumere un'importanza strategica fondamentale, considerato che i casi c.d. “oltre soglia” comporterebbero l'immediato assoggettamento dei lavoratori distaccati alla legislazione di sicurezza sociale del Paese ospitante.

Di norma, infatti, nel distacco convivono due principi di carattere generale:

- il principio di territorialità (*lex loci laboris*), in forza del quale, al dipendente inviato in distacco in un Paese straniero si applica la normativa contrattuale e retributiva vigente sul posto in cui deve svolgere le sue mansioni;
- il principio di personalità, che consente di mantenere comunque la legislazione di sicurezza sociale dello Stato d'invio, posto che il lavoratore distaccato resta ufficialmente e formalmente in carico al datore di lavoro distaccante.

Per ciò stesso, avuto riguardo al principio di territorialità, permarranno in capo al datore di lavoro distaccante i poteri contrattuali (assunzione/licenziamento) e gli obblighi retributivi. Viceversa, verranno traslati sul datore di lavoro distaccatario il potere di impartire le direttive nel luogo di lavoro e il

connesso potere disciplinare. Quanto al principio di personalità, la legislazione di sicurezza sociale applicabile viene attestata dal documento portatile (DP) A1, che certifica appunto qual è la normativa previdenziale a cui è soggetto quel determinato dipendente (e dunque la nazione presso la quale il datore di lavoro distaccante versa i contributi), nonché la durata massima del distacco.

Da quanto precisato ne consegue che, relativamente ai “distacchi in uscita” dall'Italia, l'ente che rilascia il citato DP A1 è l'INPS. Questo, francamente, non dà necessarie certezze, avuto riguardo ai contraddittori orientamenti interpretativi espressi dall'ente relativamente al WA e al successivo TCA, tramite i messaggi e le circolari emanate nell'ultimo anno.

Invero, con una prima circolare pubblicata a febbraio 2020 (la n. 16/2020), l'istituto affermava: *La validità delle certificazioni (DP A1) non potrà in ogni caso riguardare periodi successivi al termine del periodo di transizione: 31/12/2020*. Interpretazione della norma assai poco condivisibile, posto che dovendo effettuare un distacco in vigenza di una normativa che stabilisce una durata di 12 mesi (+ eventuali 6 di proroga), non si comprende per quale motivo, il predetto distacco avrebbe dovuto invece soggiacere a una nuova futura legge, peraltro ancora da emanare a quella data e dunque della quale non si conoscevano né i termini e né le condizioni (anche, e non solo, per quanto attiene proprio alla durata del distacco).



Successivamente, nel messaggio 4805/2020 del dicembre scorso (uscito sempre prima della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale UE del TCA, ergo nello stesso periodo di vigenza nel quale era stata emanata la precedente circolare 16/2020), l'INPS precisava: *Potranno essere rilasciate certificazioni con data finale successiva al 31 dicembre 2020, purché il periodo del distacco sia continuativo, e ferma restando la durata massima di 12 mesi.* Tale secondo orientamento, se possibile, lasciava ancor più basiti: sia perché contraddiceva espressamente il proprio orientamento precedente senza che nel frattempo fosse intervenuta alcuna novella della legge, sia perché appariva assolutamente inspiegabile per quale motivo l'INPS aveva deciso di non tenere in alcuna considerazione le disposizioni di cui alla direttiva 2018/957/UE, regolarmente ratificata in Italia dal d.lgs. 122/2020, che stabiliscono – come detto – una durata di 12 mesi, prorogabili di altri 6.

E, purtroppo, ancora non basta. Nella recentissima circolare 71/2021, pubblicata il 27/04/2021, l'ente cambia nuovamente orientamento, riportando i seguenti:

“Esempi relativi alle situazioni di distacco ininterrotto che possono verificarsi al 1° gennaio 2021:

- *Formulario di distacco rilasciato per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020: estensione del distacco possibile fino al 31 dicembre 2021 (ulteriori 12 mesi, nel limite di 24 complessivi), conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 883/2004*

I DISTACCHI TRANSNAZIONALI UE/UK A SEGUITO DELL'ACCORDO POST BREXIT

- *Formulario di distacco rilasciato per il periodo dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2020: estensione del distacco possibile fino al 30 giugno 2021 (ulteriori 6 mesi, nel limite di 24 complessivi), conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 883/2004*
- *Formulario di distacco rilasciato per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 (24 mesi complessivi): estensione del distacco possibile solo previa autorizzazione della proroga ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 883/2004”*

Ora, seppure è vero che gli artt. 12 e 16 del regolamento (CE) 883/2004 prevedano una durata di 24 mesi (salvo ulteriore proroga previamente autorizzata), occorre altresì tenere presente che non esiste (nel TCA e/o nel PSSC) alcun articolo che espressamente richiami in toto il regolamento in parola. Tale circostanza la ricorda proprio l'INPS (circolare 53/2021), precisando che nel PSSC si ritrovano gli stessi principi fondamentali di cui al regolamento: cosa che di certo non comporta la ratifica integrale di tutte le disposizioni previste nel regolamento stesso. Se l'interesse delle parti fosse stato quello di applicare sic et simpliciter ogni norma contenuta nell'883 del 2004, le stesse parti avrebbero inserito detto specifico richiamo nel TCA (o nel PSSC). Viceversa, nella disposizione appare soltanto evidente che UE e UK concordano sui principi di diritto in materia di sicurezza sociale indicati nel regolamento in questione. E comunque, il richiamo a tali principi di carattere previdenziale ben poco ha a che vedere con la



I DISTACCHI TRANSNAZIONALI UE/UK A SEGUITO DELL'ACCORDO POST BREXIT

specifica disposizione che stabilisce la durata dei distacchi.

Ulteriore argomentazione giuridica contraria rispetto all'interpretazione fornita dall'INPS è la seguente: il regolamento è stato varato nel 2004, ma, successivamente, lo stesso legislatore comunitario (direttiva 2018/957 citata), ha espressamente stabilito una riduzione della durata massima dei distacchi (12 + 6, al posto di 24), previamente indicata sia nel regolamento de quo, che nella precedente direttiva 2014/67/UE. Ne consegue che, in punta di diritto, la nuova norma speciale (direttiva del 2018), quanto meno sulla specifica questione, non può che interpretarsi quale modificativa della precedente norma generale (regolamento del 2004). Sulla base di tali premesse normative, non risulta dunque affatto condivisibile quest'ultima interpretazione dell'INPS, talché, a questo punto, non ci sentiamo di escludere un ulteriore terzo cambio di rotta da parte dell'istituto, esplicitato in una nuova circolare (o messaggio) di prossima pubblicazione.

L'unica "sicurezza" (almeno, fino a un certo punto) che possiamo avere in proposito resta ancorata al DP A1 che l'INPS avrà rilasciato, indipendentemente dal fatto che detta certificazione appaia non corretta relativamente alla durata massima del distacco. Fortunatamente, infatti, ci corre in aiuto – entro ovvi limiti – la Corte di Giustizia UE (causa C-527/16; sentenza pubblicata il 06/09/2018), la quale ha avuto modo di precisare che:

“Il certificato A1 vincola le istituzioni e i giudici del Paese ospitante, anche se la Commissione Amministrativa UE per il Coordinamento dei Sistemi di Sicurezza Sociale ha decretato che è erroneo e deve essere ritirato. Il certificato A1 può essere ritirato solo dall'istituzione che lo ha emesso (oppure dichiarato invalido da un giudice del Paese in cui ha sede tale istituzione) e ha effetto retroattivo.”

In sostanza, dunque, dovremmo di regola quanto meno poter contare sulla data di scadenza evidenziata nella “etichetta” (ossia, il DP A1 a suo tempo rilasciato dall'INPS).

Chiuso – si fa per dire – il “capitolo durata”, dedichiamoci all'esame delle principali regole indicate nel PSSC.

L'art. SSC.10, concernente le disposizioni generali per determinare la legislazione applicabile, richiama nella sostanza le previsioni di base che ritroviamo nei regolamenti di matrice comunitaria, nonché nel modello convenzionale dell'OCSE, disponendo che di norma:

- una persona che esercita un'attività subordinata in uno Stato (esempio, Italia) è soggetta alla legislazione italiana;
- un pubblico dipendente è soggetto alla legislazione dello Stato al quale è soggetta l'amministrazione da cui dipende;
- qualsiasi altra persona è soggetta alla legislazione dello Stato di residenza;
- l'attività svolta a bordo di una nave battente bandiera UK, si considera svolta in UK; ma, un dipendente residente in Italia che svolge il suo lavoro a bordo di



I DISTACCHI TRANSNAZIONALI UE/UK A SEGUITO DELL'ACCORDO POST BREXIT

una nave battente bandiera UK, è soggetto alla legislazione italiana (indipendentemente dalla bandiera della nave) se il suo datore di lavoro (ossia, la società proprietaria della nave) ha la propria sede effettiva di direzione amministrativa in Italia;

- l'attività svolta dagli equipaggi degli aerei si considera svolta nello Stato in cui è situata la base di servizio di tali equipaggi (contrariamente a quanto continua a pretendere il patron della Ryanair, che reclama il diritto alla legislazione di propria convenienza – irlandese – in funzione dello Stato di immatricolazione dei velivoli, fattore peraltro ininfluenza secondo la norma).

A fronte di tali regole generali, il protocollo stabilisce delle particolari eccezioni per i lavoratori distaccati nel successivo art. SSC.11, disposizione, invero, particolarmente cervellotica che conia tre diverse categorie nelle quali andranno classificati i Paesi membri:

- Categoria A: lo Stato membro ha comunicato all'UE la propria intenzione di derogare alle disposizioni generali di cui all'art. SSC.10;
- Categoria B: lo Stato membro ha comunicato all'UE la propria intenzione di non derogare alle anzidette disposizioni generali;
- Categoria C: lo Stato membro non ha comunicato se desidera derogare o meno alle disposizioni generali.

La norma opera qui una sorta di inversione rispetto ai naturali principi di diritto: l'SSC.10

rappresenta la regola base; l'SSC.11 è l'eccezione alla regola base; se un Paese non comunica la propria volontà, viene incluso di default nel novero di quelli che si sono espressi per l'eccezione alla regola (non per la regola). Peraltro, gli Stati membri devono esprimersi entro un mese dall'entrata in vigore dell'accordo. Dopo tale scadenza, la norma precisa che le categorie "B" e "C" cessano di esistere.

L'Italia ha provveduto a dichiarare – entro i termini – la propria volontà di rientrare nella categoria "A" (applicazione dell'SSC.11). Di conseguenza, per quanto ci concerne, in materia di distacco Italia/UK, la legislazione applicabile viene come di seguito.

La persona che esercita un'attività subordinata in uno Stato (Italia) per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente le sue attività, ed è inviata da tale datore di lavoro, per svolgervi un'attività lavorativa per conto di quest'ultimo, in un altro Stato (Regno Unito), rimarrà soggetta alla legislazione italiana soltanto se:

- la durata di tale attività lavorativa non è superiore a 24 mesi;
- la persona non è inviata in sostituzione di un altro lavoratore distaccato.

Ritorna dunque in primo piano il problema della durata, a proposito della quale il consiglio è quello di non superare comunque mai i 24 mesi, non tanto per potenziali problematiche italiane, ma per eventuali conseguenze nel Regno Unito, direttamente in capo ai lavoratori italiani ivi distaccati, considerato oltre tutto che una potenziale vertenza incontrerebbe



I DISTACCHI TRANSNAZIONALI UE/UK A SEGUITO DELL'ACCORDO POST BREXIT

onerose e assai difficoltose questioni di competenza giurisdizionale da affrontare e risolvere.

Giova sul punto ricordare nuovamente che, in ipotesi di “distacco oltre soglia” (ossia, prolungato oltre il termine massimo dei 24 mesi), il dipendente perde il principio di personalità a scapito di quello di territorialità. Detto in parole povere, il dipendente andrà assoggettato alla legislazione previdenziale del Paese del distacco (non più a quella in essere nello Stato di invio). Così procedendo, andremmo inevitabilmente a incorrere in una tipica fattispecie di dumping.

Prendiamo per esempio il nostro caso: distacco Italia/UK. L'aliquota contributiva media italiana (di norma, 33%, tra c/ditta e c/dipendente) è nettamente più elevata rispetto a quella esistente nel Regno Unito, dove i datori di lavoro contribuiscono solo per il 13,8% sulla retribuzione corrisposta eccedente circa 9.000 sterline, mentre i lavoratori sono esenti fino a 9.500 sterline di retribuzione e contribuiscono per il 12% sulla parte ulteriore fino a 50.000 sterline (il 2% sulla parte ancora eccedente). Questo, ovviamente, comporterà minori costi per le imprese distaccanti, ma anche pensioni inferiori per i lavoratori.

Riassumendo, fintantoché il distacco dall'Italia rientra nell'usuale disciplina, l'azienda versa i contributi in patria, calcolandoli sulla retribuzione effettivamente corrisposta. Scaduti i 24 mesi (o comunque nel caso in cui il distacco non risulti legittimo/genuino), si applica il principio della *lex loci laboris* anche in materia previdenziale e si pagano i contributi

previsti dalla legislazione del Regno Unito. In proposito, il protocollo stabilisce che l'azienda distaccante, anche se ha la propria sede in Italia, deve adempiere agli obblighi contributivi nel Regno Unito, salvo non comunichi alle autorità locali di aver delegato detti adempimenti direttamente al lavoratore e quest'ultimo vi abbia acconsentito. Questa opzione pare, però, percorribile nella pratica di tutti i giorni solo nelle ipotesi in cui si abbia a che fare con impiegati che hanno già una conoscenza di base della normativa. Nella stragrande maggioranza dei casi, il datore di lavoro dovrà affidarsi a un suo rappresentante/referente locale, vedendo così accrescere i costi di gestione complessivi dell'operazione.

Nel successivo art. SSC.12, viene normato l'esercizio di attività in due o più Stati, prevedendo di fatto la stessa disciplina stabilita nei regolamenti comunitari. Ricordiamo all'INPS che, solo per questo, non si può di certo affermare che il PSSC abbia inteso applicare integralmente tutti i regolamenti UE che riportano analoga disposizione.

In base all'articolo in parola, gli elementi da valutare sono la consistenza dell'attività svolta (nelle fattispecie di lavoro subordinato, in termini di orario e retribuzione), la residenza del dipendente e le sedi delle imprese, datrici di lavoro. Di regola, una persona residente in Italia che esercita abitualmente un'attività subordinata in Italia e nel Regno Unito, è soggetta:



I DISTACCHI TRANSNAZIONALI UE/UK A SEGUITO DELL'ACCORDO POST BREXIT

- se esercita la parte preponderante della propria attività in Italia, alla legislazione italiana;
- se esercita la parte preponderante della propria attività nel Regno Unito, alla legislazione dello Stato in cui ha la propria sede legale l'impresa, datrice di lavoro.

Nel caso in cui una persona presti la propria attività di lavoro subordinato in uno o più Stati per conto di più imprese e non eserciti la parte preponderante del suo lavoro nello Stato di residenza, sarà soggetta:

- alla legislazione dello Stato in cui hanno la propria sede legale le imprese, se tali imprese hanno la propria sede legale in un solo Stato;
- alla legislazione dello Stato in cui ha la propria sede legale l'impresa, diversa dallo Stato di residenza, se le imprese hanno la propria sede legale in Italia e nel Regno Unito;
- alla legislazione italiana, se la persona in questione è alle dipendenze di due o più imprese, delle quali, almeno due hanno la propria sede legale in Stati diversi dallo Stato di residenza.

Passando ora ad analizzare le specifiche previsioni in materia assicurativa e di sicurezza sociale, occorre innanzitutto rilevare che il protocollo si applica alle prestazioni relative a: malattia, maternità, i.v.s., infortuni sul lavoro e malattie professionali, assegni caso morte, disoccupazione e prepensionamento. In pratica, restano fuori le prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo e l'assistenza sociale e medica.

In ossequio al generale principio di non discriminazione fra Stati, i benefici delle prestazioni di sicurezza sociale previsti dalla legislazione italiana producono effetti giuridici nei casi di prestazioni equivalenti acquisite dal dipendente in virtù della legislazione UK. Inoltre, la legislazione dello Stato competente tiene conto di quanto accaduto nell'altro Stato come se fosse accaduto nello Stato competente, se a ciò sono attribuiti effetti giuridici dalla propria legislazione.

Permane la possibilità di "totalizzare" i periodi assoggettati a contribuzione nei diversi Stati; dimodoché, l'INPS terrà conto dei periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza maturati sotto la legislazione UK, come se si trattasse di periodi maturati sotto la legislazione italiana. La regola generale, infatti, prevede che le prestazioni siano erogate esclusivamente secondo la legislazione dell'ultimo Stato competente le cui condizioni risultino soddisfatte, come se tutti i periodi di assicurazione e di residenza fossero maturati sotto la legislazione di detto Stato. Ciò, fermo restando che l'istituzione di uno Stato non è tenuta a erogare prestazioni riguardanti periodi maturati sotto la propria legislazione, se la durata di tali periodi è inferiore a un anno, e, tenuto conto soltanto di questi periodi, nessun diritto alle prestazioni può essere acquisito in virtù della propria legislazione.

Viceversa, dato anche l'obbligo di unicità della legislazione applicabile ai lavoratori, chi è soggetto all'assicurazione obbligatoria italiana, non può essere soggetto nel Regno Unito all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata. Peraltro, laddove la normativa



consenta la scelta tra più regimi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata, l'interessato sarà ammesso esclusivamente al regime da lui scelto.

Come conseguenza di quanto appena precisato, il dipendente residente in Italia, temporaneamente soggetto – in ragione del lavoro che sta svolgendo – alla competenza assicurativa del Regno Unito, beneficerà comunque in patria delle prestazioni erogate dall'INPS (per conto del National Insurance), in base alla legislazione italiana, come se tale dipendente fosse assicurato in Italia.

Con particolare riferimento alla richiesta della pensione, interviene poi l'art. SSC.20 del protocollo, a mente del quale, se un dipendente con residenza Italiana chiede la pensione e l'ultima nazione assicurativa di competenza è stata quella del Regno Unito, quand'anche si verifichi la perdita al diritto della prestazione in base a detta seconda legislazione, tale dipendente mantiene il diritto a ricevere la pensione in forza della legislazione italiana, purché ovviamente soddisfi le condizioni previste da quest'ultima normativa.

Restando in tema previdenziale, diamo uno sguardo alle importanti precisazioni contenute nella recente circolare 53/2021 dell'INPS.

In tale documento, l'ente ha infatti avuto modo di precisare taluni precetti contenuti nell'accordo.

- 1) i principi fondamentali fissati dai regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009, continuano a trovare applicazione, in via provvisoria, senza soluzione di continuità, anche a periodi assicurativi, fatti o

I DISTACCHI TRANSNAZIONALI UE/UK A SEGUITO DELL'ACCORDO POST BREXIT

- situazioni che si verificano successivamente al 31/12/2020;
- 2) il protocollo si applica anche ai cittadini di Paesi terzi che, a partire dal 1° gennaio 2021, soggiornano in uno Stato membro o nel Regno Unito, nonché – a maggior ragione – ai cittadini dei Paesi SEE e della Svizzera, in forza alla decisione 2/2020 in Gazzetta Ufficiale UE (L 443 del 30 dicembre 2020);
 - 3) sono «totalizzabili» i periodi assicurativi maturati nel Regno Unito sia prima che dopo il 31/12/2020;
 - 4) non sono invece prestazioni «esportabili» quelle con caratteristiche sia assistenziale sia previdenziale, che sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza. Questo, evidentemente, comporterà talune conseguenze di carattere pratico/operativo di cui è necessario tenere conto: i dipendenti distaccati dal Regno Unito all'Italia (che dunque mantengono la contribuzione previdenziale UK) non risulteranno «coperti» per le prestazioni familiari «italiane», poiché il protocollo, in questo, differisce dai regolamenti UE. Pertanto, per tali lavoratori distaccati, risulterà necessario versare detta specifica contribuzione all'INPS.
 - 5) data spartiacque il 31/12/2020:
 - i. per i titolari di prestazione pensionistica italiana residenti nel Regno Unito ante 01/01/2021 non è esportabile l'integrazione al trattamento minimo e alla maggiorazione sociale (prestazione



I DISTACCHI TRANSNAZIONALI UE/UK A SEGUITO DELL'ACCORDO POST BREXIT

speciale a carattere non contributivo esclusa dai regolamenti UE e dal WA – primo accordo transitorio UE/UK del 2020);

- ii. i soggetti che si trasferiscono nel Regno Unito dal 01/01/2021 e che diventano successivamente titolari di prestazione pensionistica italiana, potranno invece beneficiare sia dell'integrazione al trattamento minimo che alla maggiorazione sociale, anche se residenti nel Regno Unito, poiché rientrano nel campo di applicazione del TCA.

Al termine della circolare, l'INPS ricorda che il Regno Unito si è dichiarato «Paese EESSI ready» dal gennaio 2020. Pertanto, resta regolarmente in funzione lo scambio di informazioni in materia di sicurezza sociale tramite la piattaforma UE: Electronic Exchange of Social Security Information.

In sede di conclusioni pare inevitabile rilevare come il quadro normativo complessivo che scaturisce dalle disposizioni intervenute appaia ancora fortemente connotato da situazioni di estrema incertezza, che non lasciano affatto tranquilli, né i datori di lavoro e né i dipendenti, interessati da operazioni di distacco (sia "in entrata", che "in uscita") intercorrenti tra i Paesi membri dell'Unione Europea e il Regno Unito. Svariate regole, chiaramente figlie di interessi politici (o comunque elettorali), hanno inevitabilmente inciso sul tenore letterale della norma, col risultato di estrinsecare una disciplina in più parti farraginoso e di ardua interpretazione all'atto pratico. Il tutto è inoltre aggravato dalla

sostanziale mancanza di un organismo giurisdizionale super partes deputato a risolvere eventuali vertenze (o, perlomeno, di un'autorità sovraordinata cui riferirsi al fine di avere un'interpretazione "autentica" delle varie disposizioni previste). Come, poi, abbiamo appena visto, anche il "nostro" INPS ci si è messo di buzzo buono per confondere ulteriormente le idee agli addetti ai lavori. Sperare in una naturale estensione, anche al Regno Unito, delle convenzioni già regolarmente applicate dalla Svizzera o dagli Stati appartenenti allo SEE, è rimasta pura chimera. A questo punto, non possiamo che auspicare degli interventi chiarificatori, quanto meno con riguardo a quelle fattispecie che restano tuttora particolarmente lacunose.



Brevi osservazioni sul contratto di rioccupazione

di Cinzia Brunazzo - Commercialista in Rimini

In previsione della fine del blocco dei licenziamenti, il legislatore si prepara ad arginare l'aumento dei disoccupati inserendo nel nostro ordinamento un nuovo contratto di lavoro denominato "Contratto di rioccupazione"

Come vedremo l'art. 41 del d.l. 73/2021 "Decreto Sostegni bis" si rivolge a tutti i disoccupati con l'intento di riqualificarli professionalmente.

Finalità: il Contratto di rioccupazione è finalizzato al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori disoccupati ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 150/2015.

Periodo: è attivabile dal **01/07/2021** al **31/10/2021**.

Destinatari: datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico.

Tipologia: trattasi di un contratto a tempo indeterminato stipulato in forma scritta, che deve contenere un progetto individuale di inserimento, della durata di 6 mesi, finalizzato ad adeguare le competenze del lavoratore al contesto lavorativo del nuovo datore di lavoro.

Recesso: al termine del periodo di inserimento le parti possono recedere dal contratto dando regolare preavviso, decorrente dal medesimo termine, durante il quale continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di rioccupazione. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue a tempo indeterminato.

Beneficio: la norma dispone, per un periodo massimo di sei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Considerando che il limite massimo va parametrizzato su base annua e il beneficio può durare al massimo 6 mesi si potrà godere di non più di 3.000 euro.

Condizioni soggettive: il contratto di rioccupazione è attivabile nei confronti dei lavoratori disoccupati ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 150/2015.

Il d.lgs 150/2015 definisce come **disoccupati** i lavoratori senza un impiego che dichiarano telematicamente la propria immediata disponibilità (DID) a svolgere un'attività lavorativa e a partecipare alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l'Impiego.

Il Decreto-Legge 4/2019 ha reintrodotta l'istituto della conservazione dello stato di disoccupato anche per coloro che lavorano ma con determinate soglie di reddito.

Dal 30 marzo 2019 pertanto risultano in *status* di disoccupazione le persone che rilasciano la DID e che alternativamente soddisfano uno dei seguenti requisiti:



BREVI OSSERVAZIONI SUL CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE

- non svolgono attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo;
- sono lavoratori il cui reddito lordo da lavoro dipendente o autonomo rimane entro determinate soglie:
 - per il lavoro dipendente la soglia di reddito è pari a € 8.145 annui;
 - nel caso di lavoro autonomo la soglia di reddito è pari a € 4.800 annui.

Le persone in possesso dei suddetti requisiti sono in status di disoccupazione e/o possono iscriversi e/o rimanere iscritti al collocamento ordinario e mirato e ottenere il certificato di disoccupazione.

Come unica condizione soggettiva è richiesto lo stato di disoccupazione e non anche la percezione della Naspi, per cui potranno accedere al beneficio anche coloro che si dimettono da un posto di lavoro perché hanno trovato un'altra collocazione, basta che dichiarino la propria disponibilità al lavoro.

Condizioni del datore di lavoro: *in primis*, il datore di lavoro ai sensi della l. 296/2006, art. 1, commi 1175 e 1176, dovrà essere in possesso dei requisiti di regolarità contributiva, cioè aver assolto a tutti gli obblighi di contribuzione previdenziale (DURC) e dichiarare l'assenza di violazioni alle norme a tutela delle condizioni di lavoro. Inoltre, l'agevolazione è subordinata all'applicazione - da parte del datore di lavoro - della sola parte economica e normativa degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

In più, le agevolazioni contributive sono subordinate ai principi generali di cui all'art. 31 del d.lgs. 150/2015 che prevede la mancata applicazione degli stessi in caso di violazione del rispetto del un diritto di precedenza, in caso di sospensione dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, ecc..

La norma dispone quale ulteriore condizione che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non si sia proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell'art. 3 della l. 15 luglio 1966, n. 604 o a licenziamenti collettivi, ai sensi della l. 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

Non importa quale sia la mansione svolta dal lavoratore licenziato per cui basterà un qualsiasi licenziamento, nella stessa unità produttiva, per bloccare l'accesso al beneficio.

Revoca: il beneficio viene revocato e recuperato in toto in caso di licenziamento del lavoratore durante o al termine del periodo di inserimento ed in caso di licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto con gli oneri effettuato nel periodo di inserimento.

Su questo punto la norma non è chiara, infatti dispone che la revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro che assumono il lavoratore il cui beneficio è stato revocato.

Andrà chiarito cosa si intende con questa affermazione: difatti, se un lavoratore assunto con contratto di rioccupazione viene licenziato, basterà che dia la propria



BREVI OSSERVAZIONI SUL CONTRATTO DI RICOCCUPAZIONE

immediata disponibilità (DID) a svolgere un'attività lavorativa, per poter accedere, in caso di assunzione, a ulteriori sei mesi di agevolazione.

Cumulabilità: il beneficio previsto è cumulabile, per il periodo di durata del rapporto successivo ai sei mesi, con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente. Si potrebbe ipotizzare ad esempio l'assunzione di un lavoratore uomo over 50 anni disoccupato da 12 mesi, che assunto con il contratto di rioccupazione abbia diritto al beneficio del 100 % per i primi 6 mesi per poi continuare al 50% per gli ulteriori 12 mesi.

Si ritiene che il beneficio sia cumulabile con l'incentivo pari al 20% dell'importo dell'indennità residua Naspi cui il lavoratore avrebbe avuto titolo se non fosse stato assunto; ma su questo punto occorrerà aspettare le indicazioni dell'INPS.

Il riconoscimento del beneficio è subordinato all'autorizzazione della Commissione europea e rientra nel «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».

Per il beneficio contributivo vengono stanziati 716,8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 381,3 milioni di euro per l'anno 2022, superati i quali nessun beneficio verrà concesso.

Come abbiamo visto l'agevolazione è ben poca cosa per pretendere di incentivare il datore di lavoro ad assumere, se si pensa inoltre che, se alla fine dei sei mesi si recede dal contratto l'agevolazione viene recuperata in toto, non occorre essere delle cassandre per capire che ben difficilmente farà decollare le assunzioni.

Benefici più sostanziosi, magari limitando la platea dei lavoratori aventi diritto ai disoccupati da lungo termine ed a coloro che hanno perso involontariamente il lavoro, devono essere messi in campo per poter incidere significativamente sul mercato del lavoro.



Cassa integrazione guadagni. Aprile 2021

Elaborazione del centro studi mercato del lavoro e contrattazione di Lavoro&Welfare su dati INPS, ISTAT e Ministero del Lavoro aggiornati al 30 aprile 2021

ANALISI

a cura di Cesare Damiano

I segnali di aprile 2021

Il mese di aprile ci lancia segnali importanti sulla Cassa Integrazione, che vanno letti con molta attenzione.

Primo segnale: rispetto ad aprile 2020, che aveva totalizzato oltre 855 milioni di ore autorizzate (il picco dell'anno si toccherà a maggio con 871 milioni di ore), aprile 2021 scende a 204 milioni (-76%). Si tratta di un calo importante che deve però tener conto del fatto che aprile dell'anno scorso è stato il mese dello scoppio della pandemia.

Secondo segnale: rispetto a marzo 2021, aprile 2021 indica, anche in questo caso, un calo importante: -68%. Tutto bene dunque? Per un verso, sì. La diminuzione delle ore indica una ripresa delle attività, e si presume che a maggio andrà ancora meglio. Per un altro verso, no. Perché la "normalità" vuol dire 20/30 milioni di ore autorizzate al mese, non 200 milioni. Però ci stiamo avvicinando, lentamente, all'obiettivo anche grazie ai positivi risultati conseguiti con le vaccinazioni.

PUNTO SULLA CASSA INTEGRAZIONE CIGO-CIGS-CIGD-FIS, APRILE 2021

a cura di Giancarlo Battistelli

Nel mese di **aprile 2021** le ore di Cig si riducono in modo consistente rispetto a **marzo 2021** (-68,22%), e diminuiscono su **aprile 2020**, mese di inizio della esplosione della pandemia (-76,14%).

Le ore di Cig autorizzate ad aprile 2021 tornano intorno ai valori medi dei mesi influenzati dal Covid-19. Su base mensile, considerando solo il periodo compreso nella emergenza Covid-19 e rispetto al picco di ore autorizzate raggiunto nel mese di aprile 2020, si è ancora determinato un calo nella richiesta di ore, con una riduzione ad **aprile 2021** su **aprile 2020**: - **76,14%**.

Sono state autorizzate, **nel solo mese di aprile 2021**, **203.992.370** ore di Cig. Mentre nel periodo **gennaio-aprile 2021**, rispetto allo stesso periodo del 2020, sono state autorizzate **1.236.695.439 (+34,05%)** ore di Cig+Fis.

Tra **aprile 2020** e **aprile 2021**, in piena epidemia da Covid-19, sono state autorizzate complessivamente **5.498.259.715** ore di Cig totali.

La situazione economica e produttiva - dall'inizio di tale periodo - dopo una fase tendente al miglioramento, con una riduzione delle ore di Cig consistente rispetto ai mesi precedenti, anche se con variazioni mensili, muta nel mese di marzo per poi ridiscendere nel mese di aprile.

Nel mese di **ottobre** si era già registrato un nuovo aumento nella richiesta di ore di Cig (+47,59%), proseguito a **novembre (+2,68%)**, per poi diminuire nel mese di **dicembre (-20,57%)**; calo che si è confermato anche a **gennaio (-29,13%)** e **febbraio 2021 (-20,35%)**, mentre nel mese **marzo vi è stato un forte aumento (+270,53%)**: crescita temporanea in quanto la richiesta di ore ridiscende nel mese di **aprile (-68,22%)**.



Si conferma un valore medio di richiesta di ore di Cig che si attesta a **386** milioni di ore-mese; questo valore è indicativo dell'effetto trascinarsi delle ore autorizzate mese per mese. Solo nel mese di **aprile 2021** sono state autorizzate per **Covid-19**: nella **Cigo** 30.462 aziende per 48 milioni di ore; nei fondi **Fis**, 34.220 aziende per 80 milioni di ore; nella **Cigd**, 110.360 aziende per 64,8 milioni di ore.

LA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI (CIG+FIS)

Ad **aprile 2021**, rispetto allo stesso periodo del 2020, le ore di Cig aumentano: **+34,05%**, con **1.236.695.439** ore. La richiesta di ore di Cig articolata per aree geografiche: **Nord-Ovest** (+27,89%); **Nord-Est** (-1,51%); **Centro** (+78,62%); **Mezzogiorno** (+64,72%).

La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (Cigo)

Per quanto riguarda le ore di **Cigo**, nel mese di **aprile 2021** diminuiscono sul mese precedente, **(-82,25%)**; e diminuiscono anche rispetto al mese di **aprile 2020**, **(-92,98%)** con **50.063.748** ore. Nel periodo **gennaio-aprile 2021**, rispetto allo stesso periodo del 2020, la **Cigo** è diminuita, **(-44,10%)** con **416.900.662** ore.

La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (Cigs)

La **Cigs**, nel mese di **aprile 2021**, rispetto al mese precedente, diminuisce **(-56,71%)**, così come rispetto ad aprile del 2020, **(-39,21%)**.

Nel periodo **gennaio-aprile 2021**, rispetto al corrispondente periodo del 2020, la **Cigs** aumenta, **(+44,40%)**, con **60.910.816** ore.

Nella Cigs si conferma un aumento, per il momento ancora leggero, ma solo in relazione alla sospensione dei decreti di Cigs,

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI. APRILE 2021

principalmente sui Contratti di solidarietà e al conseguente ricarico dei lavoratori in Cigo e in Cigd, anche se è iniziato qualche rientro dalla sospensione dei decreti per Covid-19.

La Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (Cigd)

La **Cigd** diminuisce nel mese di **aprile 2021** rispetto al mese precedente **(-43,59%)**, mentre aumenta rispetto al mese di **aprile 2020**, **(+38,18%)**.

Nel periodo **gennaio-aprile 2021**, rispetto al corrispondente periodo del **2020**, le ore di **Cigd** aumentano, **(+530,27%)** con **295.488.054** ore.

Fondi di Solidarietà (Fis)

I Fondi di Solidarietà (**Fis**), nel mese di **aprile 2021**, si riducono sul mese precedente **(-64,16%)**, così come rispetto ad **aprile del 2020**, **(-1,46%)**.

Nel periodo **gennaio-aprile 2021**, rispetto allo stesso periodo del 2020, le ore di **Fis** aumentano, **(+428,46%)** con **463.395.907** ore.

Causali di Cigs

Il numero delle aziende in crisi che fanno ricorso a decreti di **Cigs** dall'inizio del **2021** aumenta sul periodo precedente (gennaio-aprile 2020): sono **1.015** **(+13,03%)** con **1.486** siti aziendali **(-32,79%)**; **aumentano le aziende singole, diminuiscono i gruppi con tanti siti (produttivi-commerciali)**. Le Regioni (tutte con decreti in riduzione) nelle quali si registra il numero maggiore di decreti di **Cigs** sono 5: in particolare, per numero dei decreti, la **Lombardia 151** **(-36,02%)**, il **Lazio 75** **(-5,06%)**, l'**Emilia-Romagna 59** **(-46,36%)**, il **Piemonte 47** **(-39,74%)**, la **Campania 45** **(-18,18%)**.



CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI. APRILE 2021

In riduzione i ricorsi per **Crisi aziendale**, (-14,55%), con **141** decreti; sono l'**11,19%** sul totale dei decreti.

I **Contratti di Solidarietà** diminuiscono: ci sono **229** decreti (-55,79%) che non superano più la meta di tutti i decreti di Cigs concessi; sono il **18,17%** del totale; un anno fa erano il **47,44%** sul totale dei decreti.

Nella causale per "**COVID-19 Deroga**" ci sono 3 decreti, (0,24% sul totale dei decreti); è una causale non utilizzata.


Con causale "**Sospensione Cigs**" si registrano **727** decreti (+274,74%); i quali superano la metà di tutti i decreti: sono il **57,70%** sul totale dei decreti di Cigs.

La **sospensione dei decreti di Cigs attivi**, ovviamente, non riguarda i lavoratori, per i quali è prevista una copertura con ore di Cigo o di Cigd. Le aziende che **chiudono definitivamente** e ricorrono ai decreti di Cigs sono **62** (-39,22%) e, per il momento, rappresentano il **4,92%** sul totale dei decreti di Cigs.


N.B. Il calcolo sulla riduzione del reddito, così come le tabelle, è stato elaborato prendendo a riferimento le ore totali di Cig, richieste e autorizzate, pubblicate dall'Inps. L'Istituto ha comunicato, nel luglio 2020, che il consumo reale - detto "tiraggio" - è stato del 42% delle ore autorizzate. Il dato, pur essendo indicativo, va perciò aggiornato.

| | Ore di CIG Totali 2021 gennaio-aprile | | | | | | | | 2013 2020 | | 2020 2021 | | |
|---------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-----------------|----------------|---|---|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | % | % | % | % |
| Ordinaria | 134.545.095 | 97.792.758 | 75.164.744 | 45.069.021 | 36.126.438 | 35.353.788 | 34.921.955 | 745.807.221 | 416.900.662 | +454,32% | -44,10% | | |
| Straordinaria | 147.867.119 | 174.700.898 | 141.028.982 | 159.189.161 | 71.754.820 | 42.673.280 | 55.921.361 | 42.183.158 | 60.910.816 | -71,47% | +44,40% | | |
| Deroga | 86.583.212 | 79.061.420 | 17.743.983 | 21.206.938 | 16.212.974 | 2.703.384 | 325.487 | 46.882.781 | 295.488.054 | -45,85% | +530,27% | | |
| FIS | | | | | | | | 87.687.348 | 463.395.907 | | -428,46% | | |
| TOTALE | 368.995.426 | 351.555.076 | 233.937.709 | 225.465.120 | 124.094.232 | 80.730.452 | 91.168.803 | 922.560.508 | 1.236.695.439 | +150,02% | +34,05% | | |

| Andamento CIG mesi 2020 - 2021 Covid-19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|---------------|--------------------|----------------|---|--|
| 2020 | Apr. | | Mag. | | Giu. | | Lug. | | Ago. | | Set. | | Ott. | | Nov. | | Dic. | | |
| | Gen. | % | Gen. | % | Gen. | % | Gen. | % | Gen. | % | Gen. | % | Gen. | % | Gen. | % | Gen. | % | |
| Cigo | 712.949.630 | 224.097.334 | -68,37% | 149.732.864 | -33,18% | 212.097.689 | +64,04% | 100.182.200 | -55,30% | 94.186.773 | -5,98% | 170.823.423 | +81,37% | 173.302.776 | +1,45% | 104.573.894 | -39,66% | | |
| Cigs | 12.648.855 | 17.609.840 | +41,45% | 24.026.693 | +36,43% | 29.536.443 | +22,86% | 8.547.715 | -51,46% | 10.539.252 | +23,80% | 25.287.471 | +139,04% | 9.981.654 | -60,73% | 14.645.714 | +47,67% | | |
| Cigd | 46.879.389 | 231.042.866 | +392,85% | 112.075.700 | -51,49% | 80.833.334 | -27,88% | 77.328.275 | -66,53% | 46.023.055 | -40,48% | 60.394.916 | +31,23% | 73.870.312 | +22,31% | 70.143.383 | -5,05% | | |
| FIS | 82.792.485 | 398.311.540 | +381,10% | 148.715.894 | -82,86% | 155.248.363 | +4,39% | 107.689.264 | -22,97% | 104.196.414 | -3,23% | 119.747.741 | +14,83% | 129.247.082 | +7,85% | 117.529.369 | -9,07% | | |
| Tot. | 855.091.339 | 871.061.608 | +1,77% | 634.548.931 | -26,11% | 482.675.829 | -13,07% | 293.727.454 | -46,28% | 254.939.484 | -13,21% | 376.255.531 | +47,08% | 386.951.824 | +2,84% | 306.892.434 | -20,37% | | |
| Andamento CIG mesi Covid-19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | Gen. | | Feb. | | Mar. | | Apr. | | | | | | | | | | | | |
| | Gen. | % | Gen. | % | Gen. | % | Gen. | % | | | | | | | | | | | |
| Cigo | 58.599.536 | -43,96% | 26.236.496 | -55,23% | 282.000.322 | +914,84% | 50.083.248 | -82,25% | | | | | | | | | | | |
| Cigs | 25.139.679 | +72,06% | 18.659.741 | -27,00% | 17.483.150 | +64,81% | 7.568.246 | -56,71% | | | | | | | | | | | |
| Cigd | 48.212.371 | -31,27% | 67.856.446 | +40,33% | 114.841.737 | +69,74% | 64.777.440 | -43,59% | | | | | | | | | | | |
| FIS | 85.494.751 | -27,26% | 68.698.590 | -19,65% | 227.619.630 | +231,33% | 81.582.936 | -64,16% | | | | | | | | | | | |
| Tot. | 217.506.397 | -29,13% | 173.251.272 | -20,35% | 641.945.399 | +270,53% | 203.992.370 | -68,22% | | | | | | | | | | | |



Lavoro, impresa e welfare nel Parlamento



Lavoro, Impresa e Welfare nel Parlamento



maggio 2021

A cura di **Cesare Damiano**

ALLA CAMERA

Commissioni

- X Attività Produttive
- XI Lavoro

Assemblea

- Progetti di legge
- Sindacato ispettivo e di indirizzo

AL SENATO

Commissioni

- X Industria, Commercio, Turismo
- XI Lavoro Pubblico e Privato, Previdenza Sociale

Assemblea

- Progetti di legge
- Sindacato ispettivo e di indirizzo

Atti depositati

Provvedimenti approvati

Sabato 29 maggio 2021



CAMERA DEI DEPUTATI

Settimana 3 – 7 maggio

CAMERA

PROVVEDIMENTI APPROVATI

- **C. 2972-A** - Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare
- **Doc. IV-ter, n. 15-A** - Relazione della Giunta per le autorizzazioni sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti di Fabio Porta (deputato all'epoca dei fatti)
- **Mozione n. 1-00413** concernente iniziative di competenza in relazione al nuovo quadro normativo in materia di inadempienza bancaria e crediti deteriorati
- **Mozione n. 1-00397** concernente iniziative in materia di cure palliative, nel contesto dell'emergenza pandemica da COVID-19
- **Mozione n. 1-00469** concernente iniziative per il rilancio economico e produttivo della Nazione
- **Mozioni n. 1-00212 e n. 1-00481** concernenti iniziative volte al superamento delle barriere architettoniche

PROGETTI DI LEGGE

Seduta n. 499 di lunedì 3 maggio 2021

GRIBAUDO: Disposizioni concernenti il regime previdenziale dei farmacisti (3076);

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (3075);

CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE: Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero (3077).

Seduta n. 500 di martedì 4 maggio 2021

CIABURRO ed altri: Disposizioni straordinarie per agevolare l'accesso al credito e la copertura dei costi fissi in favore delle imprese, dei lavoratori autonomi e delle attività stagionali in conseguenza della crisi originata dall'epidemia di COVID-19 (3078);

MORASSUT ed altri: Disposizioni per il potenziamento e la razionalizzazione delle funzioni e della disciplina in materia di contrasto del dissesto idrogeologico (3079).

Seduta n. 501 di mercoledì 5 maggio 2021

AMITRANO ed altri: Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e altre disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (3080);

PAGANO Alessandro ed altri: Modifica all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione (3081);



LAVORO, IMPRESA E WELFARE NEL PARLAMENTO

BITONCI ed altri: Disposizioni temporanee in materia di detraibilità e deducibilità delle spese e del costo di acquisto dei veicoli aziendali (3082);
RIBOLLA ed altri: Istituzione di una zona economica speciale di montagna nel territorio di Bergamo (3083);
IANARO ed altri: Norme per la riorganizzazione e la promozione del settore termale nonché delega al Governo per l'adozione di un testo unico in materia di attività idrotermali (3084);
BARTOLOZZI: Delega al Governo in materia di determinazione dei criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale (3085);
QUARTAPELLE PROCOPIO: Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016; b) Accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016, e relativo strumento interpretativo comune (3086);
BIANCHI: Modifica dell'articolo 27 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernente le modalità di nomina dei membri italiani presso il Comitato delle regioni» (3087);
DORI: Disposizioni in materia di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica (3088).

Seduta n. 502 di giovedì 6 maggio 2021

DE LUCA ed altri: Disposizioni per la semplificazione amministrativa nella disciplina delle zone economiche speciali, delle aree portuali e della bonifica di ordigni bellici (3089);
VITIELLO: Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di segreto investigativo, di divieto di rivelazione e pubblicazione di conversazioni e immagini intercettate, di protezione dei dati personali, di tutela della riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di condanna del querelante e di segreto professionale, nonché disposizioni a tutela del soggetto diffamato (3090).

Seduta n. 503 di venerdì 7 maggio 2021

LOMBARDO ed altri: Modifica degli articoli 423 e 423-bis del codice penale, concernenti i delitti di incendio e di incendio boschivo, nonché disposizioni sull'impiego dei mezzi militari di sorveglianza per l'identificazione degli autori del reato e la vigilanza sul territorio (3092);
NAVARRA: Concessione di un credito d'imposta per le erogazioni liberali in favore degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive dilettantistiche (3093);
NAVARRA: Disposizioni per il finanziamento e la gestione dello sport universitario e degli impianti sportivi delle università (3094);
MANCA Alberto: Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, concernenti la coltivazione della canapa e il commercio dei prodotti da essa derivati (3095);
ZANETTIN: Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di accesso alla professione forense (3096);
PAITA: Istituzione dell'Osservatorio sulla sicurezza stradale (3097);
GALIZIA: Disposizioni sulla mediazione nelle controversie civili e commerciali, in attuazione della direttiva 2008/ 52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale (3098).

ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO:**Seduta n. 499 di lunedì 3 maggio 2021****LAVORO E POLITICHE SOCIALI.**

GIARRIZZO 4-09166

centri per l'impiego in Sicilia

BIGNAMI 4-09171

reddito di cittadinanza



Seduta n. 500 di martedì 4 maggio 2021

Mozioni:

MANIERO 1-00478

Superbonus 110 per cento

GIULIODORI 1-00479

realizzazione di un cloud pubblico nazionale

LAVORO E POLITICHE SOCIALI.

QUARTAPELLE PROCOPIO 5-05927

congedo di maternità e di paternità per gli iscritti alla gestione separata

BUBISUTTI 4-09182

Pigna S.p.a.e fornitura di buste per Poste italiane

LEGNAIOLI 4-09184

decesso giovane madre di 22 anni per un infortunio sul lavoro

SVILUPPO ECONOMICO.

GRILLO 2-01209

possibilità che 4 aziende possano produrre vaccino entro

inizio 2022

BINELLI 3-02238

indennizzi per i pubblici esercizi a seguito delle chiusure

MORETTO 3-02239

stabilimento Stellantis di Melfi

LOLLOBRIGIDA 3-02240

vertenza Acc-Embraco

PASTORINO 3-02241

destino della business unit automation del sito genovese della

Leonardo s.p.a.

Seduta n. 501 di mercoledì 5 maggio 2021**LAVORO E POLITICHE SOCIALI.**

SILVESTRONI 3-02244

Fondo di solidarietà del trasporto aereo

PEZZOPANE 5-05929

lavoratori del Contact center nazionale Inps

PEZZOPANE 5-05936

saldo dei trasferimenti ai patronati

Seduta n. 502 di giovedì 6 maggio 2021**SVILUPPO ECONOMICO.**

PAGANO Ubaldo 5-05948

creditori chirografari tra gli abitanti del quartiere Tamburi di Taranto

BILOTTI 4-09206

Maccaferri Manifattura Italia Srl

Seduta n. 503 di venerdì 7 maggio 2021**LAVORO E POLITICHE SOCIALI.**

GAGLIARDI 4-09218

Decontribuzione Sud al settore dell'autotrasporto

SENATO**PROVVEDIMENTI APPROVATI**

- **S. 2191** - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena
- **S. 2144** - Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19



PROGETTI DI LEGGE**Seduta n. 323 di mercoledì 5 maggio 2021**

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014 (2195);

REGIONE MARCHE: Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero (2196);

PETRENGA e RAUTI: Norme di perequazione previdenziale per il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico (2197);

GRASSI e altri: Delega al Governo per l'adozione di un Codice amministrativo (2198);

CALANDRINI: Disposizioni in materia di sostegno del mercato delle locazioni commerciali (2199);

RONZULLI: Modifiche all'articolo 61 del codice penale in materia di aggravante per gli atti discriminatori e violenti per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità (2200);

MALAN: Nuove norme in materia di rispetto della diversità (2202);

BOLDRINI: Istituzione della professione di odontotecnico (2203);

MALLEGGNI: Delega al Governo in materia di rivalutazione automatica delle pensioni (2204)

Seduta n. 324 di giovedì 6 maggio 2021

RONZULLI e altri: Disposizioni in materia di circostanze aggravanti nei casi di violenza commessa in ragione dell'origine etnica, credo religioso, nazionalità, sesso, orientamento sessuale, età e disabilità della persona offesa (2205);

RICHETTI: Riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sui prodotti igienici femminili essenziali, nonché istituzione di un credito annuo per il loro acquisto e distribuzione degli stessi negli istituti scolastici (2206).

ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO:**Seduta n. 323 di mercoledì 5 maggio 2021****LAVORO E POLITICHE SOCIALI.**

FATTORI 4-05394

chiusura del presidio di medicina legale INPS di Pomezia

LAFORGIA 4-05400

coordinamento delle azioni ispettive sul lavoro

SVILUPPO ECONOMICO.

MAUTONE 3-02489

sostegni del settore degli eventi matrimoniali

PAVANELLI 4-05407

attuazione delle misure in favore dell'industria tessile

Seduta n. 324 di giovedì 6 maggio 2021

Non risultano depositati atti di indirizzo o di sindacato ispettivo rivolti al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dello sviluppo economico



Settimana 10 – 14 maggio**PROVVEDIMENTI APPROVATI**

- **C. 3072** - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, recante misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia
- **C. 2575** - Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, firmata a Quito il 23 maggio 1984, fatto a Quito il 13 dicembre 2016
- **C. 2576** - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Quito il 25 novembre 2015
- **C. 2577** - Seguito della discussione ed approvazione del disegno di legge: S. 1588 - Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana, fatto a Roma il 13 febbraio 2019; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana di assistenza giudiziaria reciproca in materia penale, fatto a Roma il 13 febbraio 2019
- **C. 2413-A** - Seguito della discussione ed approvazione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018 C. 2414-A - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a Roma il 30 ottobre 2017
- **C. 2416-A** - Seguito della discussione ed approvazione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il 1° aprile 2016

PROGETTI DI LEGGE**Seduta n. 504 di lunedì 10 maggio 2021**

ASCARI ed altri: Introduzione dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale nella scuola dell'infanzia, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione nonché nei corsi di studio universitari (3100).

Seduta n. 505 di martedì 11 maggio 2021

TRIZZINO: Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita (3101);
FOGLIANI e LAZZARINI: Istituzione del Fondo nazionale per l'accoglienza residenziale dei minori (3102);

IEZZI: Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti per la partecipazione alle consultazioni elettorali nell'anno 2021 (3103);

ROSSELLO: Istituzione dell'Autorità garante dei diritti delle persone anziane (3104).

Seduta n. 506 di mercoledì 12 maggio 2021

CARDINALE: Disposizioni per sostenere l'invecchiamento attivo della popolazione e per la valorizzazione del ruolo sociale delle persone che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di

LAVORO, IMPRESA E WELFARE NEL PARLAMENTO

età (3105);

FERRARESI ed altri: Modifiche all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione dei benefici penitenziari e di accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni gravi delitti, nonché delega al Governo in materia di accentramento della competenza del magistrato e del tribunale di sorveglianza per i giudizi riguardanti i detenuti o internati per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale (3106);

CIRIELLI ed altri: Disposizioni per il contrasto di gruppi, organizzazioni, movimenti, associazioni e partiti che perseguono finalità antidemocratiche proprie delle ideologie totalitarie comuniste o di matrice religiosa islamica estremista (3107).

Seduta n. 507 di giovedì 13 maggio 2021

NOVELLI: Istituzione dell'Autorità garante delle persone fragili (3108);

RUOCCO: Disposizioni per la gestione dei crediti in sofferenza garantiti da ipoteche o contratti di locazione finanziaria relativi a immobili (3109);

RUOCCO: Disposizioni per la definizione transattiva dei crediti bancari in sofferenza (3110).

Seduta n. 508 di venerdì 14 maggio 2021

RAMPELLI ed altri: Introduzione dell'articolo 9.1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e altre disposizioni in materia di minimi tariffari inderogabili per le professioni dell'area tecnica (3111);

TONELLI e FERRARI: Delega al Governo per la disciplina dei trattamenti pensionistici complementari e del trattamento di fine rapporto del personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico (3112).

ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO:**Seduta n. 504 di lunedì 10 maggio 2021****LAVORO E POLITICHE SOCIALI.**

MURELLI 5-05963 riforma degli ammortizzatori sociali

SVILUPPO ECONOMICO.

COSTANZO 4-09233 tavolo con Fca Stellantis sul piano industriale e occupazione

Seduta n. 505 di martedì 11 maggio 2021

Risoluzioni:

XI Commissione

INVIDIA 7-00656 iniziative per la sicurezza nei luoghi di lavoro e per contrastare morti infortuni sul lavoro

LAVORO E POLITICHE SOCIALI.

FASSINA 5-05970 Cassa di previdenza dei geometri (Cipag)

SVILUPPO ECONOMICO.

ALEMANNI 2-01219 disposizioni attuative in materia di distribuzione assicurativa

PIZZETTI 5-05973 disservizi telefonici in provincia di Cremona

SOZZANI 5-05974 rimodulazione dell'orario degli uffici postali

ZANELLA 5-05975 dismissione dei canali della «banda 700»

SILVESTRONI 5-05976 società Air Italy

SERRITELLA 5-05977 riassegnazione delle frequenze occupate dal digitale terrestre

Seduta n. 506 di mercoledì 12 maggio 2021**LAVORO E POLITICHE SOCIALI.**

LAVORO, IMPRESA E WELFARE NEL PARLAMENTO

CUBEDDU 5-05983 soluzioni per il graduale sblocco dei licenziamenti
 LEGNAIOLI 5-05984 salvaguardia dei livelli occupazionali nei centri commerciali
SVILUPPO ECONOMICO.
 FRATOIANNI 4-09253 stabilimento Denso manufacturing di San Salvo

Seduta n. 507 di giovedì 13 maggio 2021**LAVORO E POLITICHE SOCIALI.**

CANTONE Luciano 3-02271 trasferimento del personale Lsu degli enti locali allo Stato

Seduta n. 508 di venerdì 14 maggio 2021

Non risultano depositati atti di indirizzo o di sindacato ispettivo rivolti al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dello sviluppo economico

SENATO**PROVVEDIMENTI APPROVATI**

- **S. 2167** - Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici
- **Ordine del giorno G1** a conclusione delle mozioni nn. 353, 356, 359 e 361 sulle restrizioni connesse all'emergenza Covid-19
- **Mozioni nn. 349, 354, 355, 357, 358 e 360** sulla candidatura di Torino ad ospitare le Universiadi invernali del 2025

PROGETTI DI LEGGE**Seduta n. 325 di mercoledì 12 maggio 2021**

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti (2207);

VITALI e altri: Modifiche all'articolo 29 del testo unico sul casellario giudiziale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, per agevolare l'adempimento delle procedure preparatorie in occasione delle competizioni elettorali (2208)

GASPARRI e altri: Disposizioni per la valorizzazione delle attività commerciali storiche e delle botteghe artigiane storiche e delega al Governo per la tutela dei negozi e delle botteghe storiche iscritti agli albi regionali (2209);

GASPARRI: Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (2210);

LAVORO, IMPRESA E WELFARE NEL PARLAMENTO

ALESSANDRINI e altri: Modifica alla legge 20 agosto 2019, n. 92, in tema di rispetto nei confronti degli animali attraverso l'introduzione degli Interventi assistiti con gli animali (IAA) nelle scuole, anche per prevenire fenomeni di bullismo e per promuovere il benessere degli studenti con disabilità attraverso l'interazione con gli animali (2211);
FREGOLENT e altri: Deducibilità degli oneri necessari a garantire assistenza e cura continua ai malati di sclerosi laterale amiotrofica con invalidità riconosciuta tra l'80 e il 100 per cento (2212)
TRENTACOSTE e altri: Disposizioni per il sostegno dell'agroecologia e per la tutela del settore agricolo, forestale e rurale (2213);
AIMI e MALLEGGNI: Disposizioni in materia di limite di due mandati per i sindaci dei comuni fino a 5.000 abitanti (2214);
TRENTACOSTE e altri: Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori (2215);
DI GIROLAMO e altri: Contributi per l'acquisto di macchinari per la prevenzione dell'alopecia in conseguenza di trattamenti chemioterapici (2216);
REGIONE PIEMONTE: Interventi di sostegno finanziario a favore di operatori economici per contrastare l'emergenza da COVID-19 (2217).

Seduta n. 324 di giovedì 13 maggio 2021

CANGINI e altri: Disposizioni relative alla figura di artista d'opera lirica, di direttore d'orchestra, di agente o rappresentante di artista (2218);
GIAMMANCO: Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale (2219).

ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO:**Seduta n. 325 di mercoledì 12 maggio 2021****LAVORO E POLITICHE SOCIALI.**

BINETTI 3-02495 misure per la prevenzione degli incidenti sul lavoro

Seduta n. 324 di giovedì 13 maggio 2021

Mozioni

BRIZIARELLI 1-00365 moratoria sull'entrata in vigore della Direttiva SUP sulle limitazioni sull'utilizzo dei prodotti in plastica monouso

SVILUPPO ECONOMICO.

SBROLLINI 4-05466 trasparenza e adeguatezza dei prodotti assicurativi

Settimana 17 - 21 maggio

CAMERA

PROVVEDIMENTI APPROVATI

- **C. 3099** - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (Approvato dal Senato)
- **C. 1825-1968-2905-A** - Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina

PROGETTI DI LEGGE

Seduta n. 509 di lunedì 17 maggio 2021

COSTA: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla regolarità delle procedure di valutazione della professionalità e di conferimento degli incarichi direttivi dei magistrati, sullo svolgimento delle elezioni del Consiglio superiore della magistratura e sul rapporto tra la magistratura e i mezzi d'informazione (3114);

MAGGIONI: Disposizioni concernenti la compartecipazione dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o istituti di assistenza ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 (3115);

PETTARIN: Modifica all'articolo 3 dello Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, in materia di parità di diritti e di trattamento per i cittadini appartenenti ai diversi gruppi linguistici (3116);

TRAVERSI e GRIPPA: Modifica all'articolo 176 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale in caso di lavori di manutenzione (3117).

Seduta n. 510 di martedì 18 maggio 2021

MELONI ed altri: Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica (3118).

Seduta n. 511 di mercoledì 19 maggio 2021

CIRIELLI ed altri: Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati (3120);

CARELLI: Istituzione della figura professionale dello psicologo scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado (3121).

Seduta n. 512 di giovedì 20 maggio 2021

ZENNARO: Disposizioni per la tutela e la promozione della ceramica artistica e tradizionale (3122);

PAITA: Disposizioni per la sospensione del pagamento dei pedaggi autostradali nella regione Liguria (3123).

Seduta n. 513 di venerdì 21 maggio 2021

FRAGOMELI e UBALDO PAGANO: Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché alla legge 15 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilità tra il mandato parlamentare e gli incarichi di Governo. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali (3124).



ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO:**Seduta n. 509 di lunedì 17 maggio 2021****LAVORO E POLITICHE SOCIALI.**

LEGNAIOLI 5-06006 dati dell'Osservatorio sulle imprese artigiane in Toscana
 FOTI 5-06012 visite e iter di verifica per i minorati civili e le persone con
 handicap

Seduta n. 510 di martedì 18 maggio 2021

Mozione:

RAMPELLI 1-00485 filiera della moda

Risoluzione in VI e X Commissione:

SQUERI 7-00661 web tax globale

LAVORO E POLITICHE SOCIALI.

COSTANZO 2-01225 tutela dei lavoratori del Gruppo Sicuritalia
 ROSSINI Emanuela 3-02282 destinatari dell'assegno unico anche dei figli in affidamento
 EPIFANI 3-02283 disciplina della rappresentatività sindacale
 LOLLOBRIGIDA 3-02284 accesso alla pensione allo scadere di «quota 100»
 COSTANZO 5-06015 tavolo ministeriale per Officine meccaniche Cerutti e Cerutti

Packaging Equipment

AMITRANO 4-09294

divario delle tutele del lavoro tra le diverse tipologie di impiego

SVILUPPO ECONOMICO.

MARTINCIGLIO 5-06032 destinazione dei risparmi realizzati dalle compagnie
 assicurative durante la pandemia

Seduta n. 511 di mercoledì 19 maggio 2021

Risoluzione in Commissione VIII e X Commissione:

LUCCHINI 7-00662 aumento dei prezzi delle materie prime connesse all'attività di
 costruzione

LAVORO E POLITICHE SOCIALI.

RIZZETTO 5-06039 risanamento dell'Inpgi

Seduta n. 512 di giovedì 20 maggio 2021

Risoluzione in VIII e X Commissione:

PEZZOPANE 7-00665 aumento dei prezzi nel settore dell'edilizia

LAVORO E POLITICHE SOCIALI.

GRIMOLDI 4-09322 «finestra mobile» per i vigili del fuoco

SVILUPPO ECONOMICO.

BENAMATI 5-06049 applicazione della «Nuova Sabatini»

Seduta n. 513 di venerdì 21 maggio 2021**SVILUPPO ECONOMICO.**

SILVESTRONI 4-09337 semplificazione amministrativa in materia di super-ecobonus

SENATO

PROVVEDIMENTI APPROVATI

- **S. 2201** - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare (*approvato dalla Camera dei deputati*)
- **S. 988** - Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico

PROGETTI DI LEGGE

Seduta n. 327 di martedì 18 maggio 2021

FARAONE: Disciplina e organizzazione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale (2223);

AUGUSSORI e altri: Modificazioni all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (2224)

BARACHINI e BERNINI: Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale (2225);

RICCARDI e altri: Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori (2226);

BRIZIARELLI e altri: Disposizioni in materia di importazione, conservazione e commercio di fauna selvatica ed esotica (2227);

CANDURA e altri: Disposizioni normative in materia di armi bianche (2228);

PELLEGRINI: Disposizioni in materia di compartecipazione da parte dello Stato delle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o di istituti di assistenza, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 (2229);

MIRABELLI e altri: Disposizioni in materia di riordino delle aree educative e del ruolo socio-educativo dell'esecuzione penale (2230);

BOLDRINI: Riordino del Sistema di emergenza e urgenza preospedaliero e ospedaliero (2231).

Seduta n. 328 di mercoledì 19 maggio 2021

Non risultano annunciati progetti di legge

Seduta n. 329 di giovedì 20 maggio 2021

DE PETRIS e altri: Modifica all'articolo 49 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di organizzazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale (2232);

MALLEGGNI e altri: Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di tutela del diritto di proprietà sulla casa (2233);

MALLEGGNI: Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale (2234);

FEDELI e altri: Modifica del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in materia di superamento del precariato nelle amministrazioni pubbliche (2235);

L'ABBATE e altri: Disposizioni in materia di transizione ecologica, per il contrasto all'aumento dei gas serra fluorurati, provenienti dalla refrigerazione commerciale (2236);

MONTEVECCHI e altri: Disposizioni in materia di assistenza sanitaria nella fase finale della vita (2237);

BINETTI e altri: Istituzione della Giornata nazionale per i Rare Sibling (2238);



LAVORO, IMPRESA E WELFARE NEL PARLAMENTO

PAROLI e MALLEGGI: Disposizioni in favore della mobilità sostenibile stradale e ferroviaria a zero emissioni, attraverso lo sviluppo dell'idrogeno (2239);
 CANDURA e altri: Delega al Governo per la disciplina della normativa pensionistica del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico (2240);
 VALLARDI e altri: Disposizioni sulla promozione e valorizzazione della dieta mediterranea (2241);
 AUGUSSORI: Modifica alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di rilascio e pubblicazione dei certificati penali dei candidati alle competizioni elettorali (2242).

ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO:**Seduta n. 327 di martedì 18 maggio 2021****LAVORO E POLITICHE SOCIALI.**

| | |
|----------------------------|--|
| BITI 3-02520 | semplificazione delle procedure per l'esonero contributivo per alcune filiere agricole |
| PUGLIA 4-05478 | tutela dei lavoratori della catena di negozi "Idea Bellezza" |
| SVILUPPO ECONOMICO. | |
| PEPE 4-05471 | possibile procedura di acquisizione della Ferrosud S.p.A. |
| ARRIGONI 4-05474 | competitività delle industrie ad elevato utilizzo di gas naturale |
| ORTIS 4-05480 | bandi di gara del CIS per il Molise |

Seduta n. 328 di mercoledì 19 maggio 2021**SVILUPPO ECONOMICO.**

| | |
|------------------|--|
| LANNUTTI 4-05496 | aumento dei costi del materiale edilizio |
|------------------|--|

Seduta n. 329 di giovedì 20 maggio 2021**SVILUPPO ECONOMICO.**

| | |
|------------------|--|
| PARAGONE 4-05512 | sostegno straordinario per le emittenti radiotelevisive locali di piccole e medie dimensioni |
|------------------|--|

Settimana 24 - 28 maggio**CAMERA****PROVVEDIMENTI APPROVATI**

- **C. 3113** - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici (Approvato dal Senato)
- **C. 164-1317-1666-1907-2272-A** - Disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani
- **Doc. IV-ter, n. 14-A** - Relazione della Giunta per le autorizzazioni sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della



Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Emanuele Fiano

PROGETTI DI LEGGE

Seduta n. 514 di lunedì 24 maggio 2021

LEGNAIOLI ed altri: Istituzione di un fondo per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli di vittime di infortuni mortali sul lavoro (3125);

SAPIA: Disposizioni per il potenziamento dell'assistenza sanitaria e ospedaliera nelle zone montane e disagiate (3126).

Seduta n. 515 di martedì 25 maggio 2021

CARETTA e CIABURRO: Disposizioni per promuovere l'impiego di tecniche di telerilevamento mediante impulsi laser per il censimento e la gestione del patrimonio forestale nazionale (3127);

D'ORSO ed altri: Disposizioni per sostenere l'accesso alla locazione di immobili abitativi e il pagamento dei canoni nei casi di morosità incolpevole (3128);

BELLUCCI ed altri: Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alle leggi 26 luglio 1975, n. 354, e 21 aprile 2011, n. 62, in materia di esecuzione delle misure cautelari e delle pene nei confronti delle madri di figli minorenni (3129);

MISITI: Disposizioni per l'accreditamento delle strutture e dei professionisti di eccellenza sanitaria e istituzione del Registro nazionale delle eccellenze sanitarie (3130);

ZANICHELLI: Disposizioni in materia di trattamento tributario delle operazioni in valute virtuali nonché disciplina degli obblighi antiriciclaggio (3131).

Seduta n. 516 di mercoledì 26 maggio 2021

BAZOLI ed altri: Delega al Governo per la soppressione delle commissioni tributarie provinciali e regionali e per l'istituzione di sezioni specializzate tributarie presso i tribunali ordinari (3133);

RIZZETTO: Modifiche alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernenti la stabilizzazione della disciplina dell'anticipo finanziario a garanzia pensionistica e la sua estensione ai lavoratori autonomi (3134);

SERRACCHIANI ed altri: Delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni tributarie per il secondo percettore di reddito nelle famiglie a basso reddito e in favore delle lavoratrici che riprendono il lavoro dopo la maternità (3135).

Seduta n. 517 di giovedì 27 maggio 2021

FRASSINETTI ed altri: Disposizioni per la valorizzazione del santuario di San Francesco di Paola sito nella città di Paola (3137);

LIBRANDI: Norme in materia di partecipazione dei dipendenti al capitale, alla gestione e alla distribuzione degli utili dell'impresa, per la promozione della produttività delle imprese e del lavoro (3138);

UNGARO ed altri: Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, concernenti l'introduzione dell'educazione finanziaria nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica (3139);

UNGARO ed altri: Introduzione di una dote in favore dei giovani per la promozione dell'emancipazione giovanile e dell'accesso alla formazione e all'attività lavorativa, imprenditoriale e di volontariato sociale (3140).

ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO:**Seduta n. 514 di lunedì 24 maggio 2021****LAVORO E POLITICHE SOCIALI.**

| | |
|--------------------------------------|---|
| FERRI 5-06068 | vendita dell'immobile dell'Unms a Napoli |
| VILLANI 4-09349 | volontarietà della contribuzione Enpam ai medici con |
| posizione contributiva presso l'Inps | |
| STEFANI 4-09353 | vigilanza delle Asl sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro |

Seduta n. 515 di martedì 25 maggio 2021**LAVORO E POLITICHE SOCIALI.**

| | |
|----------------------------------|---|
| MOLINARI 3-02292 | salvaguardia dell'occupazione diretta e dell'indotto Stellantis |
| FRATE 5-06075 | lavoratori Officine Meccaniche Giovanni Cerutti s.p.a. |
| INVIDIA 5-06076 | partecipazione dei docenti precari al Piano scuola estate e |
| dell'indennità di disoccupazione | |
| RIZZETTO 5-06077 | lavoratori dei negozi della catena Disney |
| CANTONE Carla 5-06078 | utilizzo di permessi o ferie per la vaccinazione |
| GIACCONE 5-06079 | ciudadino romeno, mai vissuto in Italia, che percepisce il |
| reddito di cittadinanza | |
| D'ALESSANDRO 5-06080 | pensione riconosciuta agli invalidi civili totali |
| MURA 5-06074 | diffida Filt-Cgil di Cagliari alla società Mondo Convenienza |
| SVILUPPO ECONOMICO. | |
| CILLIS 2-01230 | piano industriale Stellantis |
| SQUERI 5-06081 | materie prime energetiche |
| BENAMATI 5-06082 | rottame ferroso |
| SUT 5-06083 | cosiddetta Beni strumentali («Nuova Sabatini») |
| MORETTO 5-06084 | settore della distribuzione automatica |
| CAIATA 5-06085 | salvaguardia della continuità dell'attività della Disney Store: |
| MOLLICONE 4-09359 | Piano voucher connettività |

Seduta n. 516 di mercoledì 26 maggio 2021

Mozione:

| | |
|-------------------------------|--|
| FUSACCHIA 1-00489 | piattaforma digitale prevista dal PNRR |
| Risoluzione in X Commissione: | |
| ZUCCONI 7-00670 | contributi aziende canale Ho.Re.Ca |
| SVILUPPO ECONOMICO. | |
| PEZZOPANE 5-06116 | programma di sviluppo Restart del sisma 2009 |
| FRATOIANNI 4-09381 | Flex di Trieste, già Telettra e poi Alcatel Lucent |

Seduta n. 517 di giovedì 27 maggio 2021**LAVORO E POLITICHE SOCIALI.**

| | |
|----------------------------|---|
| CANTONE LUCIANO 5-06125 | settore del trasporto aereo |
| RIZZETTO 5-06127 | tutela dei lavoratori della sede triestina della Flex |
| SCAGLIUSI 5-06128 | riforma del collocamento della gente di mare |
| FERRI 5-06135 | Unione nazionale mutilati |
| BUOMPANE 4-09390 | certificazione Isee |
| PARENTELA 4-09403 | EUROSPIN ITALIA SPA |
| GRIPPA 4-09408 | accertamento di invalidità |
| SVILUPPO ECONOMICO. | |
| CAIATA 4-09396 | continuità dell'attività della Disney Store Italia |



SENATO

PROVVEDIMENTI APPROVATI

- **S. 1144** sul distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione
- **Doc. IV, n. 7** – relazione della Giunta delle immunità parlamentari. In relazione alla domanda di autorizzazione di cui all'articolo 68, secondo e terzo comma, della Costituzione, all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni ambientali e telefoniche del senatore Luigi Cesaro, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti
- **Doc. IV, n. 8** – relazione della Giunta delle immunità parlamentari n relazione alla domanda di autorizzazione di cui all'articolo 68, secondo e terzo comma, della Costituzione, all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Roberto Marti nell'ambito di un procedimento penale anche nei suoi confronti
- **Mozioni 1-00373, 1-00374 e 1-00375** In relazione alla decisione del Consiglio di garanzia, che ha annullato la delibera del Consiglio di Presidenza del Senato n. 57 del 2015, che prevedeva la cessazione dell'erogazione del vitalizio per gli ex senatori condannati in via definitiva per reati gravi
- **S. 1957** - ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Australia, fatto a Canberra il 22 maggio 2017
- **S. 2131** - ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad Atene il 9 giugno 2020
- **S. 1959** - ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 novembre 2016
- **S. 2006** - ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mar Mediterraneo e dell'area atlantica contigua, con Annessi e Atto finale, fatto a Monaco il 24 novembre 1996, adottati a Monaco il 12 novembre 2010
- **S. 1142-B** - ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013
- **S. 1143-B** - ratifica ed esecuzione della Carta istitutiva del Forum internazionale dell'Energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011
- **S. 1196** - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni.



PROGETTI DI LEGGE**Seduta n. 330 di martedì 25 maggio 2021**

PAVANELLI e altri: Disposizioni per favorire il riutilizzo di materiali tessili post consumo (2244);

TIRABOSCHI e MALLEGGNI: Disposizioni in materia di incremento dell'indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco (2245);

FREGOLENT e altri: Disposizioni per la tutela della salute umana dalla presenza di PFAS nelle acque potabili (2246);

URRARO e altri: Istituzione del Registro nazionale degli amministratori di condominio (2247);

IANNONE: Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, concernenti l'introduzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico (2248);

MARINO: Disposizioni in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (2249);

MARINO: Disposizioni in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione (2250);

SANTANGELO e altri: Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di contrasto agli incendi, nonché disposizioni sull'impiego dei mezzi militari di sorveglianza per l'identificazione degli autori del reato e la vigilanza sul territorio (2251).

Seduta n. 331 di mercoledì 26 maggio 2021

ALDERISI: Istituzione della giornata nazionale della rete diplomatico-consolare italiana (2252);

MATRISCIANO: Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in materia di accesso alla nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego - NASPI (2253);

CORRADO: Disciplina del concorso per il conferimento dell'incarico dirigenziale di direttore museale (2254).

Seduta n. 332 di giovedì 27 maggio 2021**Non risultano annunciati progetti di legge****ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO:****Seduta n. 330 di martedì 25 maggio 2021**

Mozione:

MALLEGGNI 1-00372 vaccinazione dei dipendenti di strutture ricettive e ristorazione
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.

NUGNES 4-05539 collocazione in CIGS-COVID a zero ore del personale della
Gargiulo & Maiello S.p.A.

SVILUPPO ECONOMICO.

MONTANI 4-05516 rialzo dei prezzi del materiale edilizio

DE POLI 4-05522 rialzo dei prezzi del materiale edilizio

Seduta n. 331 di mercoledì 26 maggio 2021

LAVORO E POLITICHE SOCIALI.

MAFFONI 3-02548 comunicazioni INPS inviate a cittadini deceduti

MISIANI 3-02549 misure per la difesa dell'occupazione

PARENTE 3-02550 investimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro

BERNINI 3-02552 riforma del reddito di cittadinanza

DE BONIS 4-05543 criticità dell'Agenzia ARLAB della Regione Basilicata

TOFFANIN 4-05546 comunicazioni INPS inviate a cittadini deceduti

Seduta n. 332 di giovedì 27 maggio 2021

Mozione:

ROMEO 1-00378

rientro in Italia di alcune filiere produttive strategiche

Non risultano depositati atti di indirizzo o di sindacato ispettivo rivolti al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dello sviluppo economico



Osservatorio della prassi amministrativa in materia di lavoro

AdE - Agenzia delle Entrate

| DATA | ESTREMI DELL'ATTO | OGGETTO |
|----------------|----------------------------------|---|
| 24 maggio 2021 | Risposta n. 371 | Articolo 51, comma 1 e articolo 95 del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. |
| 24 maggio 2021 | Risposta n. 368 | Articolo 1, comma 57 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Cause ostantive all'applicazione del regime c.d. forfetario. |
| 14 maggio 2021 | Circolare 5/E | Chiarimenti ai fini della fruizione dei contributi a fondo perduto previsti dai commi da 1 a 9 dell'articolo 1 del Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 (recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19») e da altri provvedimenti. |
| 11 maggio 2021 | Risposta n. 330 | Trattamento fiscale del riscatto esercitato da parte di iscritti a un fondo di previdenza complementare che aderiscono a un accordo collettivo aziendale di incentivo all'esodo ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del d.l. n. 104 del 2020, articolo 14 del d.lgs. 252 del 2005. |
| 11 maggio 2021 | Risposta n. 328 | Reddito di lavoro dipendente - rimborso spese dipendenti in smart working. Articolo 51, comma 1 del Tuir. |
| 7 maggio 2021 | Circolare n. 4/E | Indirizzi operativi e linee guida sulla prevenzione e contrasto all'evasione fiscale, nonché sulle attività relative al contenzioso tributario, alla consulenza e ai servizi ai contribuenti. |
| 30 aprile 2021 | Risposta n. 314 | Reddito di lavoro dipendente - rimborso spese dipendenti in smart working. Articolo 51, comma 1 del Tuir. |
| 30 aprile 2021 | Risposta n. 312 | Lavoro autonomo - ritenuta d'acconto Articolo 25 del d.P.R. n. 600 del 1973. |
| 30 aprile 2021 | Risposta n. 311 | Welfare aziendale - Esclusione dal reddito di lavoro dipendente Articolo 51, comma 2, del Tuir. |

INAIL - Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

| DATA | ESTREMI DELL'ATTO | OGGETTO |
|----------------|---------------------------------|--|
| 27 aprile 2021 | Delibera n. 5 | L'Inail ha pubblicato la Relazione programmatica per gli anni 2022-2024. |
| 18 aprile 2021 | Circolare n. 14 | Importi degli indennizzi del danno biologico. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2020. |

OSSERVATORIO DELLA PRASSI AMMINISTRATIVA IN
MATERIA DI LAVORO

INL - Ispettorato Nazionale del Lavoro

| DATA | ESTREMI DELL'ATTO | OGGETTO |
|----------------|-----------------------------------|---|
| 19 maggio 2021 | Nota prot. n. 804 | Art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015 – ulteriore contratto a termine stipulato presso ITL. |
| 12 maggio 2021 | Nota prot. n. 762 | Art. 19-bis D.L. n. 18/2020 – ambito di applicazione |
| 3 maggio 2021 | Comunicato stampa | FAQ, in materia di Diffida accertativa per crediti patrimoniali (articolo 12, D.L.vo n. 124/2004 , come modificato dall'art. 12-bis, D.L. n. 76/2020 , convertito dalla L. n. 120/2020). |

INPS - Istituto Nazionale Previdenza Sociale

| DATA | ESTREMI DELL'ATTO | OGGETTO |
|----------------|-----------------------------------|--|
| 26 maggio 2021 | Circolare n. 77 | Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali. Decreto interministeriale n. 104125 del 27 dicembre 2019. Finanziamento. Adempimenti procedurali. Modalità di composizione del flusso Uniemens. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti |
| 19 maggio 2021 | Messaggio n. 1987 | Codici contratto all'interno del flusso Uniemens. Aggiornamento da giugno 2021. |
| 18 maggio 2021 | Messaggio n. 1971 | Prestazioni pensionistiche accreditate su conto di pagamento non intestato al pensionato. |
| 17 maggio 2021 | Messaggio n. 1956 | Esonero contributivo per aziende che non richiedano ulteriori trattamenti di integrazione salariale. Articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Chiarimenti in ordine alla possibilità di autorizzare l'esonero ai datori di lavoro che richiedono trattamenti di integrazione salariale a valere sui Fondi di solidarietà alternativi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. |
| 13 maggio 2021 | Messaggio n. 1921 | Riscatto dei corsi universitari di studi per periodi da valutare nel sistema contributivo. Modalità di calcolo cosiddette "agevolate" del relativo onere. Precisazioni. |
| 13 maggio 2021 | Messaggio n. 1917 | Pagamento delle prestazioni all'estero: accertamento dell'esistenza in vita per l'anno 2021. |
| 13 maggio 2021 | Messaggio n. 1914 | Esonero c.d. Decontribuzione Sud, previsto dall'articolo 27 del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020, e dall'articolo 1, commi da 161 a 168, della legge n. 178 del 2020. Utilizzo della misura da parte delle Agenzie di somministrazione. Ulteriori chiarimenti. |



**OSSERVATORIO DELLA PRASSI AMMINISTRATIVA IN
MATERIA DI LAVORO**

| | | |
|----------------|-----------------------------------|---|
| 13 maggio 2021 | Messaggio n. 1911 | Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali. Differimento del pagamento della rata della emissione 2021 con scadenza originaria 17 maggio 2021. |
| 10 maggio 2021 | Messaggio 1862 | Campagna di rilevazione della soddisfazione degli Intermediari professionali |
| 10 maggio 2021 | Messaggio n. 1861 | Artigiani e Commercianti: imposizione contributiva 2021. |
| 10 maggio 2021 | Messaggio n. 1860 | Disposizioni concernenti la sospensione dei termini e la ripresa degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023". Modalità operative. Istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti. |
| 6 maggio 2021 | Messaggio n. 1850 | Differimento del termine di presentazione delle domande di esonero di cui all'articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per l'aggiornamento del modulo. |
| 6 maggio 2021 | Circolare n. 75 | Rimborsi della contribuzione previdenziale e assistenziale indebitamente versata alle Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali. |
| 6 maggio 2021 | Messaggio n. 1836 | Articolo 12, commi 14 e 15, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di integrazione salariale. Chiarimenti. Indicazioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei Conti. |
| 6 maggio 2021 | Messaggio n. 1835 | Articolo 25, comma 6-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90. Semplificazione delle attività di gestione degli assenti a visita di revisione. |
| 4 maggio 2021 | Circolare n. 74 | Rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o ciclico. Articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023." Istruzioni operative per la gestione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti diversi dagli operai agricoli. |
| 4 maggio 2021 | Circolare n. 73 | Articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Istruzioni in ordine all'apertura delle posizioni contributive per gli adempimenti dichiarativi e contributivi cui sono tenuti i datori di lavoro che hanno presentato o che presentano domanda di emersione di rapporti di lavoro irregolare. |

**OSSERVATORIO DELLA PRASSI AMMINISTRATIVA IN
MATERIA DI LAVORO**

| | | |
|----------------|-----------------------------------|---|
| 4 maggio 2021 | Messaggio n. 1797 | Articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Circolari n. 119/2013, n. 63/2014 e n. 90/2014. Precisazioni riguardanti lo schema di fideiussione. |
| 30 aprile 2021 | Messaggio n. 1764 | Indicazioni operative sulle indennità COVID-19 previste dal decreto-legge n. 41 del 2021. Circolare n. 65 del 2021. Chiarimenti. |
| 30 aprile 2021 | Messaggio n. 1761 | Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Modalità di presentazione delle domande di accesso alla prestazione integrativa dei trattamenti di integrazione salariale in deroga riconosciuti ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge n. 178/2020 e dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 41/2021. |

Ministero dell'Interno

| DATA | ESTREMI DELL'ATTO | OGGETTO |
|----------------|-----------------------------------|---|
| 11 maggio 2021 | Circolare n. 3625 | Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020 n.77. Emersione di rapporti di lavoro irregolare. |

Garante per la protezione dei dati personali

| DATA | ESTREMI DELL'ATTO | OGGETTO |
|----------------|-------------------------------|---|
| 13 maggio 2021 | Provvedimento | Documento di indirizzo Vaccinazione nei luoghi di lavoro: indicazioni generali per il trattamento dei dati personali (allegato al provvedimento n. 198 del 13 maggio 2021). |



Hanno collaborato a questo numero

Roberto Cunsolo*Consigliere Nazionale con delega all'area lavoro*

Cesare Damiano*Già Ministro del lavoro, Presidente Associazione Lavoro&Welfare, Componente C.d.a. INAIL*

Giancarlo Battistelli*Centro Studi Mercato del Lavoro e Contrattazione - Associazione Lavoro&Welfare*

Cinzia Brunazzo*Commercialista in Rimini*

Maria Giovannone*Professore Aggregato di Diritto del Mercato del Lavoro - Università degli Studi di Roma Tre*

Paolo Soro*Commercialista in Roma*

Alessandro Ventura*Ricercatore area lavoro Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti*

Per eventuali suggerimenti: informativa@fncommercialisti.it

